

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45



Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno

10 febbraio 2020

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2020/C 45/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. . . .	1
2020/C 45/02	Decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 26 novembre 2019, relativa all'accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell'Unione europea detiene nell'esercizio delle sue funzioni amministrative . . .	2

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2020/C 45/03	Causa C-211/17: Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău - Romania) – SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto preliminare di compravendita stipulato dal promotore immobiliare e autenticato da un notaio – Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1 – Prova del carattere negoziato delle clausole – Presunzione – Sottoscrizione del contratto da parte del consumatore – Articolo 3, paragrafo 3 – Allegato, punto 1, lettere da d) a f) e i) – Clausola risolutiva espressa – Clausola penale – Carattere abusivo – Articoli 6 e 7 – Possibilità per il giudice nazionale di modificare la clausola dichiarata abusiva).	8
--------------	---	---

IT

2020/C 45/04	Cause riunite C-540/17 e C-541/17: Ordinanza della Corte (decima Sezione) 13 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht - Germania) – Bundesrepublik Deutschland/Adel Hamed (C-540/17), Amar Omar (C-541/17) (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lett.a) – Rigetto, da parte delle autorità di uno Stato membro, di una domanda d'asilo per irricevibilità, in considerazione del previo riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Stato membro – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Rischio reale e comprovato di essere oggetto di trattamento disumano o degradante – Condizioni di vita dei beneficiari dello status di rifugiato nell'altro Stato membro)	9
2020/C 45/05	Cause riunite C-439/18 e C-472/18: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 15 ottobre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Spagna) – OH (C-439/18), ER (C-472/18)/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e condizioni di lavoro – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 14, paragrafo 1 – Lavoratore a tempo parziale di tipo verticale ciclico – Riconoscimento dell'anzianità – Modalità di calcolo degli scatti triennali di anzianità – Esclusione dei periodi non lavorati)	10
2020/C 45/06	Causa C-552/18: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 20 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – Indaco Service Soc. coop. sociale, in proprio e quale mandataria della Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g) – Affidamento di appalti pubblici di servizi – Motivi di esclusione facoltativi – Grave illecito professionale – Messa in discussione dell'integrità dell'operatore economico – Contratto precedente – Esecuzione – Inadempimenti – Risoluzione – Ricorso giurisdizionale – Valutazione dell'inadempimento contrattuale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice – Impedimento fino alla fine del procedimento giudiziario)	10
2020/C 45/07	Causa C-756/18: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois - Francia) – LC, MD/easyJet Airline Co. Ltd [Rinvio pregiudiziale – Regolamento di procedura della Corte – Articolo 99 – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Ritardo prolungato di un volo – Diritto dei passeggeri ad una compensazione pecuniaria – Prova della presenza del passeggero all'accettazione – Prenotazione confermata dal vettore aereo]	11
2020/C 45/08	Causa C-292/19: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Base imponibile – Riduzione – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Principio di neutralità fiscale – Credito divenuto irrecuperabile a seguito di una procedura di fallimento]	12
2020/C 45/09	Causa C-486/19: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 19 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus - Finlandia) – procedimento penale a carico di A, B (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Imposta sui prodotti dolciari, i gelati e le bevande analcoliche – Esenzione di prodotti simili che può costituire un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Potere di infliggere una sanzione penale in caso di inadempimenti degli obblighi relativi a tale imposta)	13
2020/C 45/10	Causa C-713/19 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2019 da Ramón Guiral Broto avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-772/17, Café del Mar e a./EUIPO - Guiral Broto (C del M) ..	13
2020/C 45/11	Causa C-714/19 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2019 da Ramón Guiral Broto avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-773/17, Café del Mar e a./EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)	14

2020/C 45/12	Causa C-715/19 P: Impugnazione proposta il 24 settembre 2019 da Ramón Guiral Broto avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-774/17, Café del Mar e a./EUIPO - Guiral Broto (C del M) ..	14
2020/C 45/13	Causa C-759/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera (Germania) il 16 ottobre 2019 – PG/Volkswagen AG.....	15
2020/C 45/14	Causa C-786/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 23 ottobre 2019 – The North of England P & I Association Ltd., parimenti nella sua qualità di soggetto succeduto alla Marine Shipping Mutual Insurance Company/Bundeszentralamt für Steuern	16
2020/C 45/15	Causa C-793/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 29 ottobre 2019 – Repubblica federale di Germania/SpaceNet AG.....	16
2020/C 45/16	Causa C-794/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 29 ottobre 2019 – Repubblica federale di Germania/Telekom Deutschland GmbH	18
2020/C 45/17	Causa C-802/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 31 ottobre 2019 – Ditta Z/Finanzamt Y.....	20
2020/C 45/18	Causa C-804/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 31 ottobre 2019 – BU/Markt24 GmbH	21
2020/C 45/19	Causa C-808/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera (Germania) il 4 novembre 2019 – DS/Volkswagen AG.....	22
2020/C 45/20	Causa C-809/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera (Germania) il 4 novembre 2019 – ER/Volkswagen AG.....	23
2020/C 45/21	Causa C-816/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 5 novembre 2019 – QF/Germanwings GmbH	24
2020/C 45/22	Causa C-827/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Pontevedra (Spagna) il 13 novembre 2019 – D.A.T.A. e altri/Ryanair D.A.C.	25
2020/C 45/23	Causa C-841/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 41 de Madrid (Spagna) il 20 novembre 2019 – JL/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)	25
2020/C 45/24	Causa C-842/19: Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – Commissione europea/Regno del Belgio	26
2020/C 45/25	Causa C-872/19 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2019 dalla Repubblica bolivariana del Venezuela avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 20 settembre 2019, causa T-65/18, Venezuela/Consiglio	27
2020/C 45/26	Causa C-874/19 P: Impugnazione proposta il 28 novembre 2019 dalla Aeris Invest Sàrl avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 ottobre 2019, causa T-599/18, Aeris Invest/CRU.....	28

2020/C 45/27	Causa C-883/19 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2019 dalle HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 24 settembre 2019, causa T-105/17, HSBC Holdings plc e a./Commissione	29
2020/C 45/28	Causa C-885/19 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dalla Fiat Chrysler Finance Europe avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 settembre 2019, cause riunite T-755/15 e T-759/15, Lussemburgo Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione	30
2020/C 45/29	Causa C-888/19 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dalla GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione	31
2020/C 45/30	Causa C-891/19 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube/Commissione	32
2020/C 45/31	Causa C-897/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovni sud (Croazia) il 5 dicembre 2019 – Ruska Federacija	33
2020/C 45/32	Causa C-735/18: Ordinanza del presidente della Corte del 21 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Justice de paix du troisième canton de Charleroi - Belgio) – IZ/Ryanair DAC	34
2020/C 45/33	Causa C-281/19: Ordinanza del presidente della Corte del 18 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris - Francia) – XS/Recteur de l'académie de Paris	34
2020/C 45/34	Causa C-395/19: Ordinanza del presidente della Corte del 26 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Nice - Francia) – VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd	34
Tribunale		
2020/C 45/35	Causa T-749/19: Ricorso proposto il 1o novembre 2019 – John Wood Group e a./Commissione	35
2020/C 45/36	Causa T-762/19: Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Rio Tinto European Holdings e a./Commissione	36
2020/C 45/37	Causa T-763/19: Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Ultra Electronics Holdings e a./Commissione	38
2020/C 45/38	Causa T-764/19: Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Keller Holdings/Commissione	40
2020/C 45/39	Causa T-765/19: Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Genus Investments/Commissione	41
2020/C 45/40	Causa T-766/19: Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Just Eat Holding/Commissione	43
2020/C 45/41	Causa T-767/19: Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Markit Group/Commissione	45
2020/C 45/42	Causa T-768/19: Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Elementis/Commissione	46
2020/C 45/43	Causa T-769/19: Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Informa e a./Commissione	48

2020/C 45/44	Causa T-770/19: Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Merlin UK Finco 1 e a./Commissione.	50
2020/C 45/45	Causa T-771/19: Ricorso proposto l'11 novembre 2019 – Experian Finance 2012/Commissione.	51
2020/C 45/46	Causa T-772/19: Ricorso proposto l'11 novembre 2019 – William Grant & Sons e William Grant & Sons Investments/Commissione.	53
2020/C 45/47	Causa T-773/19: Ricorso proposto l'11 novembre 2019 – BAE Systems/Commissione.	54
2020/C 45/48	Causa T-774/19: Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – FA Sub 3/Commissione.	55
2020/C 45/49	Causa T-775/19: Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – Sheldon e Kingfisher International/Commissione.	57
2020/C 45/50	Causa T-776/19: Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – JIB Overseas/Commissione.	59
2020/C 45/51	Causa T-778/19: Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – RDI Reit/Commissione.	60
2020/C 45/52	Causa T-779/19: Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – Ashtead Financing/Commissione.	62
2020/C 45/53	Causa T-780/19: Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – Smith & Nephew USD e Smith & Nephew USD One/Commissione.	64
2020/C 45/54	Causa T-781/19: Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – Rigid Plastic Containers Finance e RPC Pisces Holdings/Commissione.	65
2020/C 45/55	Causa T-782/19: Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – St Schrader Holding Company UK/Commissione.	67
2020/C 45/56	Causa T-783/19: Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – Royal Mail Investments/Commissione.	69
2020/C 45/57	Causa T-784/19: Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – William Hill e William Hill Organization/Commissione.	70
2020/C 45/58	Causa T-785/19: Ricorso proposto il 13 novembre 2019 – Anglo American International/Commissione.	72
2020/C 45/59	Causa T-786/19: Ricorso proposto il 13 novembre 2019 – Simfer Jersey/Commissione.	73
2020/C 45/60	Causa T-787/19: Ricorso proposto il 13 novembre 2019 – The Sage Group e a./Commissione.	75
2020/C 45/61	Causa T-789/19: Ricorso proposto il 14 novembre 2019 – Moerenhout e a./Commissione.	76
2020/C 45/62	Causa T-798/19: Ricorso proposto il 18 novembre 2019 – Bennahmias/Parlamento.	77
2020/C 45/63	Causa T-799/19: Ricorso proposto il 18 novembre 2019 – Bennahmias/Parlamento.	78

2020/C 45/64	Causa T-800/19: Ricorso proposto il 20 novembre 2019 – Austria Tabak/EUIPO – Mignot & De Block (AIR)	79
2020/C 45/65	Causa T-802/19: Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – Kisscolor Living/EUIPO – Teoxane (KISS COLOR)	79
2020/C 45/66	Causa T-803/19: Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – etc-gaming e Casino-Equipment/Commissione	80
2020/C 45/67	Causa T-810/19: Ricorso proposto il 25 novembre 2019 – Victoria's Secret Stores Brand Management/EUIPO – Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS)	81
2020/C 45/68	Causa T-820/19: Ricorso proposto il 3 dicembre 2019 – Totalizator Sportowy/EUIPO – Lottoland Holdings (LOTTOLAND)	82
2020/C 45/69	Causa T-825/19: Ricorso proposto il 4 dicembre 2019 – Tazzetti/Commissione	83
2020/C 45/70	Causa T-826/19: Ricorso proposto il 4 dicembre 2019 – Tazzetti/Commissione	85
2020/C 45/71	Causa T-833/19: Ricorso proposto il 6 dicembre 2019 – Grammer/EUIPO (Rappresentazione di una figura geometrica)	85
2020/C 45/72	Causa T-834/19: Ricorso proposto il 5 dicembre 2019 – e*Message Wireless Information Services/EUIPO – Apple (e*message)	86
2020/C 45/73	Causa T-836/19: Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Première Vision/EUIPO – Vente-Privée.com (PV)	87
2020/C 45/74	Causa T-838/19: Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises e Mystic Products Import & Export (Impianti per la distribuzione di fluidi)	88
2020/C 45/75	Causa T-839/19: Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises e Mystic Products Import & Export (Impianti per la distribuzione di fluidi)	89
2020/C 45/76	Causa T-840/19: Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises e Mystic Products Import & Export (Impianti per la distribuzione di fluidi)	90
2020/C 45/77	Causa T-841/19: Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises e Mystic Products Import & Export (Impianti per la distribuzione di fluidi)	91
2020/C 45/78	Causa T-842/19: Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises e Mystic Products Import & Export (Impianti per la distribuzione di fluidi)	92
2020/C 45/79	Causa T-843/19: Ricorso proposto il 12 dicembre 2019 – Correia/CESE	93
2020/C 45/80	Causa T-844/19: Ricorso proposto il 12 dicembre 2019 – Apologistics/EUIPO – Peikert (discount-apotheke.de) . .	94

2020/C 45/81	Causa T-847/19: Ricorso proposto il 13 dicembre 2019 – X-cen-tek/EUIPO - Altenloh, Brinck & Co. (PAX)	95
2020/C 45/82	Causa T-858/19: Ricorso proposto il 18 dicembre 2019 – easyCosmetic Swiss/EUIPO - U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations (easycosmetic)	96

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

(2020/C 45/01)

Ultima pubblicazione

GU C 36 del 3.2.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 27 del 27.1.2020

GU C 19 del 20.1.2020

GU C 10 del 13.1.2020

GU C 432 del 23.12.2019

GU C 423 del 16.12.2019

GU C 413 del 9.12.2019

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**del 26 novembre 2019****relativa all'accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell'Unione europea detiene nell'esercizio delle sue funzioni amministrative**

(2020/C 45/02)

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato amministrativo dell'11 novembre 2019,

considerando che occorre emanare norme sull'accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell'Unione europea detiene nell'esercizio delle sue funzioni amministrative,

considerando che, a seguito di una riorganizzazione amministrativa, occorre modificare le disposizioni sull'autorità legittimata a decidere sulla risposta da fornire a una domanda iniziale di accesso a un documento previste nella decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, dell'11 ottobre 2016, relativa all'accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell'Unione europea detiene nell'esercizio delle sue funzioni amministrative⁽¹⁾,

ADOPTA LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Ambito di applicazione**

1. La presente decisione si applica a tutti i documenti che la Corte di giustizia dell'Unione europea detiene, vale a dire da essa redatti o ricevuti e in suo possesso, nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni amministrative.
2. La presente decisione non pregiudica i diritti di accesso del pubblico ai documenti della Corte di giustizia dell'Unione europea che possano derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti che li recepiscano.

*Articolo 2***Destinatari**

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione europea e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha diritto di accedere ai documenti della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel rispetto delle condizioni previste dalla presente decisione.
2. Nel rispetto delle medesime condizioni, la Corte di giustizia dell'Unione europea può concedere l'accesso a tali documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 445 del 30.11.2016, pag. 3.

*Articolo 3***Eccezioni**

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea nega l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela:
 - a) dell'interesse pubblico, in ordine:
 - alla pubblica sicurezza,
 - alla difesa e alle questioni militari,
 - alle relazioni internazionali,
 - alla politica finanziaria, monetaria o economica dell'Unione o di uno Stato membro;
 - b) della vita privata e dell'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati personali.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea nega l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela:
 - degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale;
 - delle procedure giurisdizionali e della consulenza giuridica;
 - degli obiettivi delle attività ispettive, inquirenti e di verifica.
3. L'accesso a un documento elaborato per uso interno dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o da essa ricevuto riguardante una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione è negato nel caso in cui la sua divulgazione pregiudichi gravemente il processo decisionale della Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'accesso a un documento contenente pareri per uso interno, nella cornice di discussioni e consultazioni preliminari in seno alla Corte di giustizia dell'Unione europea, o al di fuori della medesima quando essa vi abbia preso parte, è negato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudichi gravemente il processo decisionale della Corte di giustizia dell'Unione europea.
4. Le eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non trovano applicazione se la divulgazione del documento in questione è giustificata da un interesse pubblico prevalente.
5. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una o più delle eccezioni previste ai paragrafi 1, 2 e 3, sono divulgate le parti restanti del documento.
6. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente durante il periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di trenta anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali, le eccezioni possono, se necessario, continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo.
7. Il presente articolo si applica salvo quanto disposto dall'articolo 9.

*Articolo 4***Presentazione della domanda iniziale**

1. La domanda di accesso a un documento della Corte di giustizia dell'Unione europea deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione servendosi del modulo disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deve essere inviata preferibilmente per via elettronica seguendo le indicazioni fornite nel sito Internet summenzionato o, in via eccezionale, per posta o per telefax.
2. La domanda va formulata in modo sufficientemente preciso e deve contenere in particolare gli elementi che consentano di individuare il documento o i documenti richiesti, nonché il nome e l'indirizzo del richiedente.
3. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, la Corte di giustizia dell'Unione europea invita il richiedente a chiarirla e lo assiste a tal fine.
4. Nel caso in cui una domanda riguardi un documento molto voluminoso o un gran numero di documenti, la Corte di giustizia dell'Unione europea può concordare informalmente con il richiedente un'equa soluzione.
5. Il richiedente non è tenuto a motivare la sua domanda.

*Articolo 5***Trattamento della domanda iniziale**

1. Non appena registrato il modulo contenente la domanda, al richiedente viene inviato per iscritto (posta elettronica, posta o telefax) un avviso di ricevimento.
2. Entro il termine massimo di un mese da tale registrazione, la Corte di giustizia dell'Unione europea concede l'accesso al documento richiesto mettendolo a disposizione del richiedente.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea, qualora non sia in condizioni di fornire l'accesso al documento richiesto, comunica al richiedente, entro il termine previsto al paragrafo 2 e per iscritto, i motivi del suo diniego, totale o parziale, e lo informa del suo diritto di presentare una domanda di conferma entro un mese dal ricevimento della risposta.
4. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un gran numero di documenti, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese; il richiedente è previamente informato al riguardo mediante una comunicazione motivata in modo circostanziato.
5. Nel caso previsto all'articolo 4, paragrafo 3, il termine di risposta comincia a decorrere soltanto dal momento in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea dispone delle ulteriori informazioni da parte del richiedente a sufficiente precisazione della domanda.
6. Per il computo dei termini, si applica, per analogia, il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini. ⁽²⁾

⁽²⁾ GU L 124, dell'8.6.1971, pag. 1

*Articolo 6***Presentazione della domanda di conferma**

1. Il richiedente può presentare una domanda di conferma in caso di risposta totalmente o parzialmente negativa alla sua domanda iniziale.
2. La mancata risposta da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea alla domanda iniziale entro il termine prescritto autorizza il richiedente a presentare una domanda di conferma.
3. La domanda di conferma deve essere presentata alla Corte di giustizia dell'Unione europea entro un mese, a partire dal ricevimento della risposta che nega totalmente o parzialmente l'accesso al documento richiesto oppure, in assenza di una qualsiasi risposta alla domanda iniziale, a partire dalla scadenza del termine di risposta.
4. La domanda di conferma deve essere formulata in conformità dei requisiti formali di cui all'articolo 4.

*Articolo 7***Trattamento della domanda di conferma**

1. Alla domanda di conferma si applicano le stesse modalità di trattamento previste all'articolo 5, esclusa l'informazione relativa al diritto di presentare una domanda di conferma.
2. Qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea opponga un diniego totale o parziale a una domanda di conferma, essa informa il richiedente delle procedure di cui può avvalersi per contestare tale diniego, vale a dire il ricorso giurisdizionale o la presentazione di una denuncia al Mediatore europeo nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 263 e 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. In assenza di risposta nei termini a una domanda di conferma, la domanda s'intende respinta e il richiedente è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui al paragrafo 2.

*Articolo 8***Autorità legittimate**

1. L'autorità legittimata a decidere sulla risposta da fornire a una domanda iniziale di accesso a un documento è il direttore della biblioteca.
2. Quando il documento richiesto è in possesso della cancelleria della Corte di giustizia o della cancelleria del Tribunale, le autorità legittimate sono, rispettivamente, il Cancelliere aggiunto della Corte di giustizia e il Cancelliere aggiunto del Tribunale.

I Cancellieri aggiunti della Corte di giustizia e del Tribunale possono delegare a un amministratore in servizio presso la loro cancelleria i poteri di autorità legittimata a rispondere alla domanda iniziale.

3. L'autorità legittimata a decidere sulla risposta da fornire a una domanda di conferma è il Cancelliere della Corte di giustizia o, quando la domanda di conferma riguarda un documento in possesso della cancelleria del Tribunale, il Cancelliere del Tribunale.
4. Se uno Stato membro, che ha ricevuto una domanda di accesso a un documento che esso detiene e che emana dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni amministrative, si rivolge a quest'ultima ai fini della consultazione, la risposta a tale domanda di consultazione è fornita dall'autorità che sarebbe legittimata ai sensi del paragrafo 3 a rispondere a una domanda di conferma di accesso relativa al medesimo documento presentata direttamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
5. In deroga al paragrafo 1, il Cancelliere della Corte di giustizia può designare un'altra autorità legittimata a decidere sulla risposta da fornire a una domanda iniziale di accesso a un documento.

*Articolo 9***Documenti di terzi**

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea concede l'accesso a un documento di terzi in suo possesso soltanto dopo aver ottenuto il consenso del terzo interessato.
2. Ai fini del presente articolo, per «terzo» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi ente esterno alla Corte di giustizia dell'Unione europea, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea, nonché i paesi terzi.
3. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riceve una domanda di accesso a un documento di terzi, l'autorità legittimata consulta il terzo interessato per sapere se si opponga alla divulgazione di tale documento, a meno che essa non decida d'ufficio di negare tale divulgazione sulla base di una delle eccezioni di cui all'articolo 3.

*Articolo 10***Modalità di accesso**

1. I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti. Ai sensi della presente decisione, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è tenuta a creare un nuovo documento o a raccogliere informazioni su domanda del richiedente.

La copia rilasciata può essere su supporto cartaceo o su supporto elettronico. Al riguardo, si tiene pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.

Se i documenti sono molto voluminosi o difficili da maneggiare, il richiedente può essere invitato a consultarli in loco.

2. Se un documento è già stato divulgato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o da un'altra istituzione e se è facilmente accessibile, la Corte di giustizia dell'Unione europea può limitarsi a informare il richiedente delle modalità per ottenerlo.

*Articolo 11***Costo dell'accesso**

1. Per approntare le copie dei documenti richiesti e per il loro invio può essere chiesto un contributo in denaro.
2. La gratuità è la regola in caso di consultazione in loco o qualora il numero di copie non ecceda le venti pagine in formato A4.
3. Il contributo in denaro per la realizzazione e l'invio delle copie è calcolato in base a una tariffa fissata con decisione del Cancelliere della Corte di giustizia e non può eccedere il costo effettivo dell'operazione.
4. I documenti pubblicati restano soggetti alla loro specifica tariffa.

*Articolo 12***Riproduzione di documenti**

1. La presente decisione non pregiudica le disposizioni vigenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto del destinatario di riprodurre o utilizzare i documenti divulgati.
2. I documenti protetti da diritto d'autore di cui la Corte di giustizia dell'Unione europea sia titolare e che siano divulgati ai sensi della presente decisione possono essere riprodotti o utilizzati a fini commerciali solo previa autorizzazione scritta della Corte di giustizia dell'Unione europea.

*Articolo 13***Misure di applicazione**

Il Cancelliere della Corte di giustizia adotta le misure necessarie all'applicazione della presente decisione. Tali misure sono comunicate sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa abroga e sostituisce la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, dell'11 ottobre 2016, relativa all'accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell'Unione europea detiene nell'esercizio delle sue funzioni amministrative.

Lussemburgo, 3 dicembre 2019

Il Cancelliere

A. CALOT ESCOBAR

Il presidente

K. LENAERTS

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău - Romania) – SC Topaz Development SRL/Constantin Juncu, Raisa Juncu

(Causa C-211/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto preliminare di compravendita stipulato dal promotore immobiliare e autenticato da un notaio – Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 1 – Prova del carattere negoziato delle clausole – Presunzione – Sottoscrizione del contratto da parte del consumatore – Articolo 3, paragrafo 3 – Allegato, punto 1, lettere da d) a f) e i) – Clausola risolutiva espressa – Clausola penale – Carattere abusivo – Articoli 6 e 7 – Possibilità per il giudice nazionale di modificare la clausola dichiarata abusiva)

(2020/C 45/03)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrente: SC Topaz Development SRL

Convenuti: Constantin Juncu, Raisa Juncu

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, la mera sottoscrizione di un contratto stipulato da un consumatore con un professionista, nel quale si prevede che, mediante la sottoscrizione, tale consumatore accetta l'insieme delle clausole contrattuali previamente redatte dal professionista, non comporta un'inversione della presunzione secondo cui clausole del genere non sono state oggetto di negoziato individuale.
- 2) L'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con l'allegato a quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che una clausola risolutiva espressa e una clausola penale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, contenute in un contratto stipulato da un consumatore con un professionista, redatte esclusivamente a favore di quest'ultimo e che egli abbia preventivamente redatto, possono costituire clausole abusive di cui al punto 1, lettere da d) a f), di tale allegato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

- 3) L'articolo 6 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, qualora una clausola risolutiva espressa e una clausola penale contenute in un contratto preliminare di compravendita stipulato tra un consumatore e un professionista siano dichiarate abusive, il giudice nazionale non può ovviare alla nullità di simili clausole abusive sostituendole con la propria decisione a meno che tale contratto non possa sussistere una volta eliminate tali clausole abusive e che l'annullamento di detto contratto nel suo complesso esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli.

(¹) GU C 249 del 31.07.2017.

Ordinanza della Corte (decima Sezione) 13 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht - Germania) – Bundesrepublik Deutschland/Adel Hamed (C-540/17), Amar Omar (C-541/17)

(Cause riunite C-540/17 e C-541/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lett.a) – Rigetto, da parte delle autorità di uno Stato membro, di una domanda d'asilo per irricevibilità, in considerazione del previo riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Stato membro – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Rischio reale e comprovato di essere oggetto di trattamento disumano o degradante – Condizioni di vita dei beneficiari dello status di rifugiato nell'altro Stato membro)

(2020/C 45/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht - Germania

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Resistente: Adel Hamed (C-540/17), Amar Omar (C-541/17)

Dispositivo

L'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, dev'essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro si avvalga della facoltà, offerta dalla disposizione medesima, di respingere una domanda di riconoscimento di protezione internazionale per irricevibilità, in base al rilievo dell'avvenuta concessione al richiedente medesimo, da parte di un altro Stato membro, dello status di rifugiato, qualora le condizioni di vita che il richiedente stesso prevedibilmente incontrerebbe, come beneficiario di tale status nell'altro Stato membro, l'esporrebbero al serio rischio di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(¹) GU C 402 del 27.11.2017.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 15 ottobre 2019 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Spagna) – OH (C-439/18), ER (C-472/18)/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

(Cause riunite C-439/18 e C-472/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 97/81/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e condizioni di lavoro – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 14, paragrafo 1 – Lavoratore a tempo parziale di tipo verticale ciclico – Riconoscimento dell'anzianità – Modalità di calcolo degli scatti triennali di anzianità – Esclusione dei periodi non lavorati)

(2020/C 45/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: OH (C-439/18), ER (C-472/18)

Convenuta: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)

Dispositivo

La clausola 4, punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura all'allegato della direttiva 97/81/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, nonché l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa ed ad una prassi di imprese nazionali, come quelle in discussione nel procedimento principale, in quanto le medesime, relativamente a lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, prendono in considerazione unicamente i periodi effettivamente lavorati ed escludono quindi i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità necessaria per poter percepire scatti triennali a titolo di supplementi retributivi, mentre i lavoratori a tempo pieno non sono soggetti ad una tale normativa né ad una tale prassi.

⁽¹⁾ GU C 373 del 15.10.2018.

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 20 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – Indaco Service Soc. coop. sociale, in proprio e quale mandataria della Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto

(Causa C-552/18) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Appalti pubblici – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g) – Affidamento di appalti pubblici di servizi – Motivi di esclusione facoltativi – Grave illecito professionale – Messa in discussione dell'integrità dell'operatore economico – Contratto precedente – Esecuzione – Inadempimenti – Risoluzione – Ricorso giurisdizionale – Valutazione dell'inadempimento contrattuale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice – Impedimento fino alla fine del procedimento giudiziario)

(2020/C 45/06)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Indaco Service Soc. coop. sociale, in proprio e quale mandataria della Coop. sociale il Melograno

Convenuto: Ufficio Territoriale del Governo Taranto

nei confronti di: Cometa Società Cooperativa Sociale

Dispositivo

L'articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale la presentazione di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione di risoluzione di un contratto di appalto pubblico, adottata da un'amministrazione aggiudicatrice in ragione di un «grave illecito professionale», verificatosi in sede di esecuzione di tale contratto, impedisce all'amministrazione aggiudicatrice che indica una nuova gara d'appalto di escludere un operatore, nella fase della selezione degli offerenti, sulla base di una valutazione dell'affidabilità dell'operatore stesso.

(¹) GU C 436 del 3.12.2018.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois - Francia) – LC, MD/easyJet Airline Co. Ltd

(Causa C-756/18) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Regolamento di procedura della Corte – Articolo 99 – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Ritardo prolungato di un volo – Diritto dei passeggeri ad una compensazione pecuniaria – Prova della presenza del passeggero all'accettazione – Prenotazione confermata dal vettore aereo]

(2020/C 45/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois

Parti

Ricorrenti: LC, MD

Convenuta: easyJet Airline Co. Ltd

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 3, paragrafo 2, lettera a), deve essere interpretato nel senso che ai passeggeri di un volo ritardato di tre o più ore all'arrivo, che dispongano di una prenotazione confermata per tale volo, non può essere rifiutata la compensazione pecuniaria ai sensi del citato regolamento per il semplice motivo che, al momento della loro richiesta di compensazione, essi non hanno dimostrato la propria presenza all'accettazione per detto volo, in particolare mediante la carta d'imbarco, a meno che venga dimostrato che tali passeggeri non sono stati trasportati sul volo ritardato di cui trattasi, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

(¹) GU C 54 dell'11.2.2019.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Ungheria) – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-292/19) (¹)

[Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Base imponibile – Riduzione – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Principio di neutralità fiscale – Credito divenuto irrecuperabile a seguito di una procedura di fallimento]

(2020/C 45/08)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: PORR Építési Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

L'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve consentire la riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto qualora il soggetto passivo possa dimostrare che il credito che esso vanta nei confronti del debitore abbia carattere definitivamente irrecuperabile, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, poiché tale situazione non costituisce un caso di non pagamento che può rientrare nella deroga all'obbligo di riduzione della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo.

(¹) GU C 220 dell'1.7.2019.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 19 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus - Finlandia) – procedimento penale a carico di A, B

(Causa C-486/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Aiuti di Stato – Imposta sui prodotti dolciari, i gelati e le bevande analcoliche – Esenzione di prodotti simili che può costituire un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Potere di infliggere una sanzione penale in caso di inadempimenti degli obblighi relativi a tale imposta)

(2020/C 45/09)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Imputati nel procedimento principale

A, B

Dispositivo

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che non osta alla condanna a una sanzione penale per inadempimento degli obblighi relativi a un'imposta sul consumo riscossa su determinati prodotti, come quella di cui al procedimento principale, inflitta, in forza del diritto nazionale applicabile, a una persona fisica che agisce per conto di un'impresa soggetta a tale imposta e ha omesso di adempiere ai suddetti obblighi, qualora l'esenzione che sarebbe stata concessa ad altre imprese che svolgono un'attività relativa a prodotti simili debba essere considerata un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

⁽¹⁾ GU C 295 del 2.9.2019.

Impugnazione proposta il 24 settembre 2019 da Ramón Guiral Broto avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-772/17, Café del Mar e a./EUIPO - Guiral Broto (C del M)

(Causa C-713/19 P)

(2020/C 45/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ramón Guiral Broto (rappresentante: A. Sirimarco, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Café del Mar, S. C., José Les Viamonte, Carlos Andrea González e Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 12 dicembre 2019, la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha deciso di non ammettere l'impugnazione e ha condannato il sig. Ramón Guiral Broto alle spese.

Impugnazione proposta il 24 settembre 2019 da Ramón Guiral Broto avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-773/17, Café del Mar e a./EUIPO - Guiral Broto (Café del Mar)

(Causa C-714/19 P)

(2020/C 45/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ramón Guiral Broto (rappresentante: A. Sirimarco, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Café del Mar, SC, José Les Viamonte e Carlos Andrea González

Con ordinanza del 12 dicembre 2019, la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha deciso di non ammettere l'impugnazione e ha condannato il sig. Ramón Guiral Broto alle spese.

Impugnazione proposta il 24 settembre 2019 da Ramón Guiral Broto avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 luglio 2019, causa T-774/17, Café del Mar e a./EUIPO - Guiral Broto (C del M)

(Causa C-715/19 P)

(2020/C 45/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ramón Guiral Broto (rappresentante: A. Sirimarco, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Café del Mar, S. C., José Les Viamonte, Carlos Andrea González e Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 12 dicembre 2019, la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha deciso di non ammettere l'impugnazione e ha condannato il sig. Ramón Guiral Broto alle spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera (Germania) il 16 ottobre 2019 – PG/Volkswagen AG**(Causa C-759/19)**

(2020/C 45/13)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Landgericht Gera

Parti*Ricorrente:* PG*Resistente:* Volkswagen AG**Questioni pregiudiziali**

1. Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 27, paragrafo 1, dell'EG-FGV ⁽¹⁾ [regolamento sull'omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli], o l'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE ⁽²⁾, debbano essere interpretati nel senso che il costruttore venga meno all'obbligo di rilasciare un certificato valido ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'EG-FGV (o all'obbligo di allegazione di un certificato di conformità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE), laddove abbia installato sul veicolo un dispositivo di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 ⁽³⁾ e la messa in circolazione del veicolo stesso violi il divieto di immissione sul mercato di un veicolo privo di certificato di conformità valido ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'EG-FGV (o il divieto di vendita senza certificato di conformità valido ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE).

In caso di risposta affermativa:

- 1 a) Se gli articoli 6 e 27, dell'EG-FGV, o l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 46, della direttiva 2007/46/CE, siano parimenti volti a tutelare il cliente finale e, in caso di rivendita sul mercato dei prodotti usati, in particolare l'acquirente successivo, anche con riguardo alla sua libertà di disposizione e al suo patrimonio. Se l'acquisto di un autoveicolo usato immesso in circolazione privo di certificato di conformità valido ricada nell'ambito dei rischi per la cui prevenzione tali norme sono state disposte.
2. Se l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, sia parimenti volto a tutelare il cliente finale e, in caso di rivendita sul mercato dei prodotti usati, in particolare l'acquirente successivo, anche con riguardo alla sua libertà di disposizione e al suo patrimonio. Se l'acquisto di un veicolo usato sul quale sia installato un dispositivo di manipolazione vietato rientri nell'ambito dei rischi per la cui prevenzione tale norma è stata disposta.

⁽¹⁾ EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (regolamento sull'omologazione CE dei veicoli a motore) del 3. febbraio 2011 (BGBl. I, pag. 126), modificato da ultimo dall'articolo 7 del regolamento del 23 marzo 2017 (BGBl. I, pag. 522).

⁽²⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 23 ottobre 2019 – The North of England P & I Association Ltd., parimenti nella sua qualità di soggetto succeduto alla Marine Shipping Mutual Insurance Company/Bundeszentralamt für Steuern

(Causa C-786/19)

(2020/C 45/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Köln

Parti

Ricorrente: The North of England P & I Association Ltd., parimenti nella sua qualità di soggetto succeduto alla Marine Shipping Mutual Insurance Company

Resistente: Bundeszentralamt für Steuern

Questione pregiudiziale

Se, in relazione allo Stato membro di ubicazione del rischio, l'articolo 2, lettera d), secondo trattino, in combinato disposto con l'articolo 25, primo comma, primo periodo, della direttiva 88/357/CEE ⁽¹⁾ ovvero con l'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 92/49/CEE ⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che, al riguardo, in caso di copertura dei rischi in relazione all'impiego di un natante marittimo, detto Stato sia quello nel cui territorio il veicolo sia iscritto in un registro ufficiale ai fini della documentazione della proprietà, oppure lo Stato di cui il natante marittimo batta bandiera.

⁽¹⁾ Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE (GU 1988, L 172, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (GU 1992, L 228, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 29 ottobre 2019 – Repubblica federale di Germania/SpaceNet AG

(Causa C-793/19)

(2020/C 45/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania

Resistente: SpaceNet AG

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE ⁽¹⁾, alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽²⁾, da un lato, e dell'articolo 6 della Carta medesima, nonché dell'articolo 4 del trattato sull'Unione europea, dall'altro, debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, la quale obblighi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a conservare i dati relativi al traffico e all'ubicazione degli utenti finali di detti servizi, laddove

- tale obbligo non presupponga alcun motivo specifico di ordine locale, temporale o spaziale,
- costituiscano oggetto dell'obbligo di memorizzazione, nella fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico – inclusa la trasmissione di messaggi di testo (SMS), multimediali (MMS) o simili, nonché le chiamate senza risposta oppure non riuscite – i seguenti dati:
 - il numero di telefono o altro identificativo della linea chiamante e della linea chiamata, nonché di ogni altra linea interessata in caso di commutazione o trasferimento di chiamata,
 - la data e l'ora di inizio e fine del collegamento o – nel caso di trasmissione di un messaggio di testo (SMS), multimediale (MMS) o simile – le date della spedizione e della ricezione del messaggio con indicazione del relativo fuso orario,
 - indicazione del servizio utilizzato, qualora possano essere utilizzati diversi servizi nell'ambito della telefonia,
 - nel caso di telefonia mobile, inoltre
 1. l'identificativo internazionale degli abbonati alla telefonia mobile per la linea chiamante e la linea chiamata,
 2. l'identificativo internazionale dell'apparecchiatura terminale chiamante e chiamata,
 3. data e ora della prima attivazione del servizio con indicazione del relativo fuso orario, in caso di servizi prepagati,
 4. l'indicazione delle celle telefoniche utilizzate dalla linea chiamante e dalla linea chiamata all'inizio del collegamento,
 - nel caso di telefonia via Internet, anche gli indirizzi di protocollo Internet della linea chiamante e della linea chiamata e gli identificativi di utente attribuiti,
- costituiscano oggetto dell'obbligo di memorizzazione, nella fornitura di servizi di accesso a Internet accessibili al pubblico, i seguenti dati:
 - l'indirizzo di protocollo Internet assegnato all'abbonato ai fini dell'uso di Internet,
 - l'identificativo univoco della linea attraverso la quale ha luogo l'uso di Internet, nonché l'identificativo di utente attribuito,
 - data e ora di inizio e fine dell'uso di Internet con l'indirizzo di protocollo Internet assegnato con indicazione del relativo fuso orario,
 - in caso di uso mobile, l'indicazione della cella telefonica utilizzata all'inizio del collegamento a Internet,

- i seguenti dati non possano essere memorizzati:
 - il contenuto della comunicazione,
 - dati relativi alla pagina Internet visitata,
 - dati dei servizi di posta elettronica,
 - dati relativi ai collegamenti in uscita o in entrata da determinate linee di persone, autorità e organizzazioni in ambito sociale o religioso,
- la durata della conservazione di dati relativi all'ubicazione, vale a dire l'indicazione della cella telefonica utilizzata, sia pari a quattro settimane e, per gli altri dati, a dieci settimane,
- sia assicurata un'efficace protezione dei dati conservati contro i rischi di abuso e di accesso non autorizzato, e
- i dati conservati possano essere utilizzati solo ai fini del perseguimento di reati particolarmente gravi o della prevenzione di un pericolo concreto per la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona ovvero ai fini della salvaguardia dello Stato o di un Land (Regione), ad eccezione degli indirizzi di protocollo Internet assegnati all'abbonato per l'uso di Internet, il cui utilizzo sia consentito nell'ambito di un accesso ai dati archiviati finalizzato al perseguimento di eventuali reati, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché all'assolvimento dei compiti dei servizi di *intelligence*.

(¹) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE (GU 2009, L 337, pag. 11).

(²) GU 2000, C 364, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 29 ottobre 2019 – Repubblica federale di Germania/Telekom Deutschland GmbH

(Causa C-794/19)

(2020/C 45/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania

Resistente: Telekom Deutschland GmbH

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE ⁽¹⁾, alla luce degli articoli 7, 8 e 11, nonché 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ⁽²⁾, da un lato, e dell'articolo 6 della Carta medesima, nonché dell'articolo 4 del trattato sull'Unione europea, dall'altro, debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale, la quale obblighi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a conservare i dati relativi al traffico e all'ubicazione degli utenti finali di detti servizi, laddove

- tale obbligo non presupponga alcun motivo specifico di ordine locale, temporale o spaziale,
- costituiscano oggetto dell'obbligo di memorizzazione, nella fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico – inclusa la trasmissione di messaggi di testo (SMS), multimediali (MMS) o simili, nonché le chiamate senza risposta oppure non riuscite – i seguenti dati:
 - il numero di telefono o altro identificativo della linea chiamante e della linea chiamata, nonché di ogni altra linea interessata in caso di commutazione o trasferimento di chiamata,
 - la data e l'ora di inizio e fine del collegamento o – nel caso di trasmissione di un messaggio di testo (SMS), multimediale (MMS) o simile – le date della spedizione e della ricezione del messaggio con indicazione del relativo fuso orario,
 - indicazione del servizio utilizzato, qualora possano essere utilizzati diversi servizi nell'ambito della telefonia,
 - nel caso di telefonia mobile, inoltre
 1. l'identificativo internazionale degli abbonati alla telefonia mobile per la linea chiamante e la linea chiamata,
 2. l'identificativo internazionale dell'apparecchiatura terminale chiamante e chiamata,
 3. data e ora della prima attivazione del servizio con indicazione del relativo fuso orario, in caso di servizi prepagati,
 4. l'indicazione delle celle telefoniche utilizzate dalla linea chiamante e dalla linea chiamata all'inizio del collegamento,
 - nel caso di telefonia via Internet, anche gli indirizzi di protocollo Internet della linea chiamante e della linea chiamata e gli identificativi di utente attribuiti,
- costituiscano oggetto dell'obbligo di memorizzazione, nella fornitura di servizi di accesso a Internet accessibili al pubblico, i seguenti dati:
 - l'indirizzo di protocollo Internet assegnato all'abbonato ai fini dell'uso di Internet,
 - l'identificativo univoco della linea attraverso la quale ha luogo l'uso di Internet, nonché l'identificativo di utente attribuito,
 - data e ora di inizio e fine dell'uso di Internet con l'indirizzo di protocollo Internet assegnato con indicazione del relativo fuso orario,
 - in caso di uso mobile, l'indicazione della cella telefonica utilizzata all'inizio del collegamento a Internet,

- i seguenti dati non possano essere memorizzati:
 - il contenuto della comunicazione,
 - dati relativi alla pagina Internet visitata,
 - dati dei servizi di posta elettronica,
 - dati relativi ai collegamenti in uscita o in entrata da determinate linee di persone, autorità e organizzazioni in ambito sociale o religioso,
- la durata della conservazione di dati relativi all'ubicazione, vale a dire l'indicazione della cella telefonica utilizzata, sia pari a quattro settimane e, per gli altri dati, a dieci settimane,
- sia assicurata un'efficace protezione dei dati conservati contro i rischi di abuso e di accesso non autorizzato, e
- i dati conservati possano essere utilizzati solo ai fini del perseguimento di reati particolarmente gravi o della prevenzione di un pericolo concreto per la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona ovvero ai fini della salvaguardia dello Stato o di un Land (Regione), ad eccezione degli indirizzi di protocollo Internet assegnati all'abbonato per l'uso di Internet, il cui utilizzo sia consentito nell'ambito di un accesso ai dati archiviati finalizzato al perseguimento di eventuali reati, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché all'assolvimento dei compiti dei servizi di *intelligence*.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37) come modificata dalla direttiva 2009/136/CE (GU 2009, L 337, pag. 11).

⁽²⁾ GU 2000, C 364, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 31 ottobre 2019 – Ditta Z/Finanzamt Y

(Causa C-802/19)

(2020/C 45/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Ditta Z

Resistente: Finanzamt Y

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in virtù della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 24 ottobre 1996, Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400), una farmacia che fornisce medicinali a una cassa di assicurazione malattia obbligatoria abbia diritto alla riduzione della base imponibile sulla base di uno sconto concesso agli assicurati.

- 2) In caso di risposta affermativa: se sia contrario ai principi di neutralità e di parità di trattamento nel mercato interno il fatto che una farmacia nel territorio nazionale possa ridurre la base imponibile, ma ciò non sia possibile per una farmacia che effettui cessioni intracomunitarie in esenzione alla cassa malattia obbligatoria di un altro Stato membro.
-

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 31 ottobre 2019 – BU/Markt24 GmbH

(Causa C-804/19)

(2020/C 45/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: BU

Resistente: Markt24 GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 ⁽¹⁾ debba essere applicato a un rapporto di lavoro nell'ambito del quale, sebbene il contratto di lavoro sia stato concluso in Austria per prestazioni lavorative da svolgersi in Germania, le prestazioni lavorative non siano state poi fornite dalla lavoratrice, tenutasi disponibile per l'esecuzione di incarichi di lavoro per svariati mesi in Austria.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

- 2) Se l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che possa trovare applicazione una disposizione nazionale, quale l'articolo 4, [Or. 2], paragrafo 1, lettera a), dell'ASGG, che consenta ad una lavoratrice di proporre l'azione giurisdizionale (agevolata) nel luogo di residenza nel corso ovvero al termine del rapporto di lavoro.
- 3) Se l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che possa trovare applicazione una disposizione nazionale, quale l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell'ASGG, che consenta ad un lavoratore di proporre l'azione giurisdizionale (agevolata) nel luogo in cui debba ovvero, al termine del rapporto di lavoro, dovesse essere corrisposta la retribuzione.
- 4) In caso di risposta negativa alla seconda e alla terza questione:
- 4.1.) Se l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un rapporto di lavoro in cui la lavoratrice non abbia fornito prestazioni lavorative, l'azione giurisdizionale debba essere proposta nello Stato membro in cui la lavoratrice stessa sia rimasta disponibile per l'esecuzione di incarichi di lavoro.
- 4.2.) Se l'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un rapporto di lavoro in cui la lavoratrice non abbia fornito prestazioni lavorative, l'azione giurisdizionale debba essere intentata nello Stato membro in cui abbiano avuto luogo le trattative e la conclusione del contratto di lavoro sebbene, nel contratto medesimo, siano state pattuite o previste prestazioni lavorative da svolgere in un altro Stato membro.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

- 5) Se l'articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere applicato a un rapporto di lavoro nell'ambito del quale, sebbene il contratto di lavoro sia stato concluso in Austria per prestazioni lavorative da svolgersi in Germania, le prestazioni lavorative non siano state poi fornite dalla lavoratrice, tenutasi disponibile per l'esecuzione di incarichi di lavoro per svariati mesi in Austria, laddove sia applicabile una disposizione nazionale, quale l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'ASGG, che consenta ad una lavoratrice di proporre l'azione giurisdizionale (agevolata) nel luogo nel luogo di residenza nel corso ovvero al termine del rapporto di lavoro ovvero una disposizione nazionale, quale l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell'ASGG, che consenta ad un lavoratore di proporre l'azione giurisdizionale (agevolata) nel luogo in cui nel luogo in cui debba ovvero, al termine del rapporto di lavoro, dovesse essere corrisposta la retribuzione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera (Germania) il 4 novembre 2019 – DS/Volkswagen AG**(Causa C-808/19)**

(2020/C 45/19)

*Lingua processuale: il tedesco***Giudice del rinvio**

Landgericht Gera

Parti

Ricorrente: DS

Resistente: Volkswagen AG

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 27, paragrafo 1, dell'EG-FGV ⁽¹⁾ [regolamento sull'omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli], o l'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE ⁽²⁾, debbano essere interpretati nel senso che il costruttore venga meno all'obbligo di rilasciare un certificato valido ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'EG-FGV (o all'obbligo di allegazione di un certificato di conformità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE), laddove abbia installato sul veicolo un dispositivo di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 ⁽³⁾ e la messa in circolazione del veicolo stesso violi il divieto di immissione sul mercato di un veicolo privo di certificato di conformità valido ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'EG-FGV (o il divieto di vendita senza certificato di conformità valido ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE).

In caso di risposta affermativa:

- 1 a. Se gli articoli 6 e 27, dell'EG-FGV, o l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 46, della direttiva 2007/46/CE, siano volti a tutelare parimenti il cliente finale e, in caso di rivendita sul mercato dei prodotti usati, in particolare l'acquirente successivo, anche con riguardo alla sua libertà di disposizione e al suo patrimonio. Se l'acquisto di un autoveicolo usato immesso in circolazione privo di certificato di conformità valido ricada nell'ambito dei rischi per la cui prevenzione tali norme sono state disposte.

2. Se l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, sia parimenti volto a tutelare il cliente finale e, in caso di rivendita sul mercato dei prodotti usati, in particolare l'acquirente successivo, anche con riguardo alla sua libertà di disposizione e al suo patrimonio. Se l'acquisto di un veicolo usato sul quale sia installato un dispositivo di manipolazione vietato rientri nell'ambito dei rischi per la cui prevenzione tale norma è stata disposta.
3. Se gli articoli 6 e 27, dell'EG-FGV, o l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 46, della direttiva 2007/46/CE, nonché l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazione di tali disposizioni, la detrazione dal risarcimento del danno subito dal cliente finale di un'indennità per l'effettivo uso del veicolo non si applichi in tutto o in parte (ed eventualmente con quali modalità e in qual misura), qualora il cliente finale possa chiedere, ed effettivamente chieda, l'annullamento del contratto di acquisto del veicolo per effetto della violazione stessa. Se dette disposizioni debbano essere diversamente interpretate qualora la violazione implichi l'inganno nei confronti delle autorità di omologazione e dei clienti finali quanto alla sussistenza di tutte le condizioni relative all'omologazione e che l'uso del veicolo sulla strada fosse consentito senza restrizioni, e qualora la violazione e l'inganno siano stati commessi al fine di ridurre i costi e massimizzare i profitti attraverso elevati volumi di vendita, ottenendo, al contempo, un vantaggio concorrenziale a detrimento dei clienti ignari.

-
- (¹) EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (regolamento sull'omologazione CE dei veicoli a motore) del 3. febbraio 2011 (BGBl. I, pag. 126), modificato da ultimo dall'articolo 7 del regolamento del 23 marzo 2017 (BGBl. I, pag. 522).
- (²) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1).
- (³) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Gera (Germania) il 4 novembre 2019 – ER/Volkswagen AG

(Causa C-809/19)

(2020/C 45/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Gera

Parti

Ricorrente: ER

Resistente: Volkswagen AG

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 27, paragrafo 1, dell'EG-FGV (¹) [regolamento sull'omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli], o l'articolo 18, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE (²), debbano essere interpretati nel senso che il costruttore venga meno all'obbligo di rilasciare un certificato valido ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'EG-FGV (o all'obbligo di allegazione di un certificato di conformità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE), laddove abbia installato sul veicolo un dispositivo di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 (³) e la messa in circolazione di tale veicolo violi il divieto di immissione sul mercato di un veicolo privo di certificato di conformità valido ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, dell'EG-FGV (o il divieto di vendita senza certificato di conformità valido ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE).

In caso di risposta affermativa:

- 1 a. Se gli articoli 6 e 27, dell'EG-FGV, o l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 46, della direttiva 2007/46/CE, siano volti a tutelare parimenti il cliente finale, anche con riguardo alla sua libertà di disposizione e al suo patrimonio. Se l'acquisto di un veicolo da parte del cliente finale, immesso in circolazione senza un certificato di conformità valido, ricada nell'ambito dei rischi per la cui prevenzione tali norme sono state disposte.

2. Se l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, sia parimenti volto a tutelare proprio il cliente finale, anche con riguardo alla sua libertà di disposizione e al suo patrimonio. Se l'acquisto di un veicolo da parte del cliente finale, sul quale è installato un dispositivo di manipolazione vietato rientri nell'ambito dei rischi per la cui prevenzione tale norma è stata disposta.
3. Se gli articoli 6 e 27, dell'EG-FGV, o l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 46, della direttiva 2007/46/CE, nonché l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazione di tali disposizioni, la detrazione dal risarcimento del danno subito dal cliente finale di un indennizzo per l'effettivo godimento del veicolo non si applichi in tutto o in parte (ed eventualmente con quali modalità ed in qual misura), qualora il cliente finale possa chiedere, ed effettivamente chieda, l'annullamento del contratto di acquisto del veicolo a causa di tale violazione. Se l'interpretazione sia diversa qualora la violazione implichi l'inganno nei confronti delle autorità di omologazione e dei clienti finali quanto al fatto che tutte le condizioni relative all'omologazione fossero soddisfatte e che l'uso del veicolo sulla strada fosse consentito senza restrizioni, e qualora la violazione e l'inganno siano stati commessi al fine di ridurre i costi e massimizzare i profitti attraverso elevati volumi di vendita, ottenendo, al contempo, un vantaggio concorrenziale a detrimento dei clienti ignari.

(¹) EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung regolamento sull'omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli], del 3 febbraio 2011 (BGBl. I S. 126), da ultimo modificato dall'articolo 7 del regolamento del 23 marzo 2017 (BGBl. I S. 522).

(²) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU 2007, L 263, pag. 1).

(³) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU 2007, L 171, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 5 novembre 2019 –
QF/Germanwings GmbH**

(Causa C-816/19)

(2020/C 45/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: QF

Convenuta: Germanwings GmbH

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero sindacale del proprio personale di un vettore aereo operativo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (¹).

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Pontevedra (Spagna) il 13 novembre 2019 –
D.A.T.A. e altri/Ryanair D.A.C.**

(Causa C-827/19)

(2020/C 45/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Pontevedra

Parti

Appellanti: D.A.T.A., L.F.A., A.M.A.G., L.F.A., J.G.C., S.C.C., A.C.V., A.A.G., A.C.A., L.C.A., N.P.B. e P.C.A.

Appellata: Ryanair D.A.C.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'esercizio del diritto di sciopero da parte del personale di servizio del vettore aereo, proclamato da un sindacato al fine di esprimere rivendicazioni relative a miglioramenti delle condizioni di lavoro — qualora lo sciopero non sia determinato da una previa decisione del datore di lavoro, ma dalle rivendicazioni dei lavoratori — possa essere considerato come «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/20[0]4 ⁽¹⁾ o, al contrario, come una circostanza inerente all'esercizio dell'attività del vettore aereo.
- 2) Se, in circostanze come quelle della controversia di cui trattasi, il vettore sia obbligato ad adottare misure giuridicamente ammissibili - anche quando l'esercizio del diritto di sciopero gli è stato previamente comunicato entro il termine previsto ex lege - come ad esempio la messa a disposizione di voli con altre compagnie aeree non interessate dallo sciopero.
- 3) Se sia rilevante, al fine di qualificare lo sciopero del personale di cabina della compagnia aerea come «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/20[0]4, il modo in cui lo sciopero viene revocato, in particolare nel caso in cui questo avvenga a seguito di reciproche concessioni delle parti in causa.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 41 de Madrid (Spagna) il 20 novembre 2019 –
JL/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)**

(Causa C-841/19)

(2020/C 45/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n. 41 de Madrid.

Parti

Ricorrente: JL

Convenuto: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE ⁽¹⁾ e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2006/54/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di [uno] Stato membro (...), come quella di cui al procedimento principale, secondo cui la base retributiva del lavoratore a tempo parziale, che è già ridotta in ragione della parzialità, subisce una seconda riduzione al momento del calcolo dell'importo della responsabilità del FOGASA ⁽³⁾ nei confronti di detti lavoratori a tempo parziale ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto dei lavoratori, dal momento che si tiene conto nuovamente della parzialità, rispetto a un lavoratore a tempo pieno che si trova in una situazione analoga, e nella misura in cui tale normativa danneggia in particolare i lavoratori di sesso femminile rispetto ai lavoratori di sesso maschile.

⁽¹⁾ Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

⁽²⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

⁽³⁾ Fondo de Garantía Salarial.

Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-842/19)

(2020/C 45/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels, A. Armenia, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che non avendo ottemperato alle misure necessarie all'esecuzione della sentenza del 12 aprile 2018 pronunciata nella causa C-110/17, Commissione/Belgio, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE;
- condannare il Regno del Belgio al pagamento di una penalità di EUR 22 076,55 per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione della citata sentenza pronunciata nella causa C-110/17, a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa e sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla citata sentenza pronunciata nella causa C-110/17, da versare su un conto che sarà indicato dalla Commissione;
- condannare il Regno del Belgio al pagamento di un importo forfettario minimo di EUR 2 029 000 oppure, qualora l'importo forfettario minimo succitato sia stato superato, al pagamento di un importo forfettario giornaliero di EUR 4 905,90 a decorrere dalla data di pronuncia della citata sentenza nella causa C-110/17 sino alla data in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa, oppure sino alla data in cui sarà stata data esecuzione alla citata sentenza pronunciata nella causa C-110/17, qualora detta esecuzione avvenisse ad una data anteriore, da versare su un conto che sarà indicato dalla Commissione;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso la Commissione addebita al Regno del Belgio di non aver adottato le misure necessarie all'esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte il 12 aprile 2018.

Impugnazione proposta il 28 novembre 2019 dalla Repubblica bolivariana del Venezuela avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 20 settembre 2019, causa T-65/18, Venezuela/Consiglio**(Causa C-872/19 P)**

(2020/C 45/25)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Repubblica bolivariana del Venezuela (rappresentanti: L. Giuliano e F. Di Gianni, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge il ricorso in quanto irricevibile;
- dichiarare ricevibile l'impugnazione proposta dalla ricorrente e rinviare la causa al Tribunale affinché quest'ultimo si pronunci nel merito; e
- condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce un unico motivo articolato in tre capi.

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il criterio dell'incidenza diretta di cui all'articolo 263, quarto comma, TFUE alla luce della giurisprudenza *Almaz-Antey*:

1. Il Tribunale avrebbe applicato un criterio errato al fine di stabilire se le disposizioni impugnite ⁽¹⁾ incidano direttamente sulla Repubblica bolivariana del Venezuela.
2. Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto non prendendo in considerazione talune circostanze rilevanti del caso di specie nell'applicare il criterio dell'incidenza diretta quale sancito nella giurisprudenza *Almaz-Antey*.
3. Il Tribunale avrebbe omissso di considerare gli effetti concreti delle disposizioni impugnite sulla Repubblica bolivariana del Venezuela.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2017/2074, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU 2017, L 295, pag. 60).

Impugnazione proposta il 28 novembre 2019 dalla Aeris Invest Sàrl avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 ottobre 2019, causa T-599/18, Aeris Invest/CRU

(Causa C-874/19 P)

(2020/C 45/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (rappresentanti: R. Vallina Hoset e A. Sellés Marco, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Consiglio di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza emessa dal Tribunale il 10 ottobre 2019, Aeris Invest/CRU, T-599/18, EU:T:2019:740, nella parte in cui dichiara irricevibile il ricorso;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca, vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto, conformemente alle conclusioni di tale parte in primo grado; e
- riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo motivo, la ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata viola l'articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2010, L 331, pag. 12), e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»). Secondo la ricorrente, l'atto impugnato dinanzi al Tribunale ha effetti giuridici vincolanti, poiché la valutazione definitiva fa parte integrante della decisione di risoluzione.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente considera che l'ordinanza impugnata viola l'articolo 17 della Carta. L'interpretazione dell'articolo 20 del regolamento 806/2014 effettuata nell'ordinanza impugnata è incompatibile con il diritto di proprietà, in quanto consente un'ingerenza nel diritto di proprietà di tale parte senza alcuna compensazione.

Secondo il terzo motivo di impugnazione, l'ordinanza impugnata viola l'articolo 20, paragrafo 11, lettera b), del regolamento 806/2014. Successivamente all'adozione della decisione di risoluzione e al deprezzamento del valore delle azioni, gli ex azionisti del Banco Popular sono diventati creditori dell'ente. L'articolo 20, paragrafo 11, lettera b), del regolamento 806/2014 si applica pertanto agli ex azionisti, in quanto tale disposizione prevede l'obbligo di decidere di «ripristinare il valore dei crediti dei creditori» alla luce della valutazione definitiva.

Infine, con il suo quarto motivo, la ricorrente ritiene che l'ordinanza impugnata violi l'articolo 20, paragrafi 11 e 14, del regolamento 806/2014, nonché l'articolo 41 della Carta, non avendo tenuto conto del fatto che l'atto impugnato ha effetti giuridici vincolanti nei confronti di tale parte, poiché vieta alla AERIS di accedere a informazioni recenti e complete sulla situazione contabile di un ente di cui la AERIS deteneva il 3,45 % delle azioni.

Impugnazione proposta il 3 dicembre 2019 dalle HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 24 settembre 2019, causa T-105/17, HSBC Holdings plc e a./Commissione

(Causa C-883/19 P)

(2020/C 45/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC France (rappresentanti: K. Bacon QC, D. Bailey, Barristers, M. Simpson, Solicitor, C. Angeli, avocate, M. Giner, advocate)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 24 settembre 2019, causa T-105/17, HSBC Holdings plc e a./Commissione;
- annullare l'articolo 1, lettera b), della decisione C (2016) 8530 final della Commissione, del 7 dicembre 2016, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE [Caso AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives (EIRD)]⁽¹⁾; in subordine, annullare l'articolo 1, lettera b), nella parte in cui esso riguarda la partecipazione della HBSC a una violazione unica e continuata successivamente al 19 marzo 2007; e
- condannare la Commissione a pagare alla HBSC le spese derivanti dalla causa T-105/17 e dalla presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto per quanto riguarda gli effetti della violazione di essenziali requisiti procedurali da parte della Commissione, segnatamente il diritto della HSBC ai principi della presunzione di innocenza, della buona amministrazione e dei diritti della difesa.

Secondo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto applicando erroneamente l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE nel compiere la sua qualificazione dell'oggetto della manipolazione del 19 marzo 2017 e/o snaturando gli elementi di prova pertinenti.

Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha concluso che le due discussioni costituivano una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE dal punto di vista dell'oggetto. In particolare, il Tribunale ha erroneamente affermato che il carattere favorevole alla concorrenza di tali discussioni poteva essere preso in considerazione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE solo nell'ambito di restrizioni accessorie ad un'operazione principale oppure di una valutazione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Quarto motivo: le conclusioni del Tribunale relative alle due discussioni del 12 e 16 febbraio 2007 hanno manifestamente snaturato gli elementi di prova dinanzi alla Corte.

Quinto motivo: la conclusione del Tribunale secondo cui l'infrazione unica e continuata che esso ha individuato nella sua sentenza perseguiva un unico scopo è viziata da due errori di diritto: i) un manifesto snaturamento dei fatti e delle prove per quanto riguarda la discussione del 27 marzo 2007; e ii) un errore di diritto nella conclusione che le due discussioni sui prezzi medi perseguivano l'unico obiettivo individuato dal Tribunale.

Sesto motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale nel dichiarare che la HSBC ha partecipato ad un'infrazione unica e continuata che includeva una condotta che non era stata identificata come una condotta illecita della HSBC nella decisione.

⁽¹⁾ GU 2019, C 130, pag. 4.

Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dalla Fiat Chrysler Finance Europe avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 settembre 2019, cause riunite T-755/15 e T-759/15, Lussemburgo Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione

(Causa C-885/19 P)

(2020/C 45/28)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fiat Chrysler Finance Europe (rappresentanti: J. Rodriguez, abogado, N. de Boynes, avocat, M. Engel, Rechtsanwalt, G. Maisto, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 24 settembre 2019, cause riunite T-755/15 e T-759/15;
- annullare la controversa decisione della Commissione del 21 ottobre 2015 ⁽¹⁾, conformemente all'articolo 263, paragrafo 4, TFUE; oppure, in subordine, e nella misura in cui la Corte dovesse essere impossibilitata a adottare una decisione finale, rinviare la causa al Tribunale, e
- condannare la Commissione a pagare i costi della Fiat Chrysler Finance Europe ai sensi degli articoli 138, paragrafo 1, 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte di Giustizia e di pagare i costi della Fiat Chrysler Finance Europe relativi alla causa di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: l'analisi del Tribunale volta a stabilire se la Fiat Chrysler Finance Europe abbia tratto un vantaggio dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento («APA», advance pricing agreement) viola l'articolo 107 TFUE a motivo i) dell'errata applicazione, da parte del Tribunale, del criterio giuridico che consente di stabilire se l'APP abbia approvato una metodologia eccedente il margine di valutazione applicabile, e ii) della mancata corretta definizione, da parte del Tribunale, dell'impresa interessata beneficiaria dell'APP.

Secondo motivo: l'analisi del Tribunale circa la base giuridica del principio di piena concorrenza («ALP», arm length principle) della Commissione è inadeguata e contraddittoria e viola il principio generale di fornire una motivazione adeguata e coerente.

Terzo motivo: il Tribunale ha violato il principio fondamentale della certezza del diritto i) approvando il principio dell'ALP erroneamente definito della Commissione senza affrontarne l'ambito di applicazione o il contenuto, e ii) sostenendo l'applicazione all'APA della presunzione di selettività.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/2326 della Commissione, del 21 ottobre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.38375 (2014/C ex 2014/NN) cui il Lussemburgo ha dato esecuzione a favore di Fiat [notificata con il numero C(2015) 7152] (GU 2016, L 351, pag. 1).

Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dalla GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-586/14 RENV, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione

(Causa C-888/19 P)

(2020/C 45/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Appellante: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (rappresentante: R. MacLean, Solicitor)

Altre parti nel procedimento: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La appellante chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- respingere il secondo capo del primo motivo del ricorso di primo grado, così come riformulato nella sentenza impugnata, in quanto infondato;
- statuire essa stessa nel merito del secondo capo del primo motivo del ricorso di primo grado, come riformulato nella sentenza impugnata;
- rinviare la causa al Tribunale affinché possa statuire sui restanti motivi della ricorrente riguardanti violazioni del diritto; e
- condannare la ricorrente in primo grado a pagare le spese sostenute dalla appellante nonché le spese legali e le spese del procedimento in primo grado e di quello in appello.

Motivi e principali argomenti

L'appellante sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata in ragione di tre separati motivi d'appello.

Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sentenza impugnata nell'interpretazione ed applicazione dei concetti correlati di «distorsioni di rilievo» e «situazione finanziaria» di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino del regolamento base antidumping ⁽¹⁾ e la conseguente inversione dell'onere della prova - dalla ricorrente in primo grado alla Commissione - ai fini della richiesta di trattamento quale economia di mercato (MET market economy treatment).

Secondo motivo: il Tribunale non ha rispettato i limiti del margine discrezionale di cui la Commissione dispone nella valutazione delle richieste di MET e ha sostituito la propria valutazione delle circostanze relative al produttore esportatore a quella della Commissione.

Terzo motivo: la appellante chiede l'annullamento del primo paragrafo del dispositivo della sentenza impugnata sulla base del motivo che il Tribunale, nell'effettuare tale determinazione, ha disposto ultra petita.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51).

Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-500/17, Hubei Xinyegang Special Tube/Commissione

(Causa C-891/19 P)

(2020/C 45/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e N. Kuplewatzky, agenti)

Altre parti nel procedimento: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- respingere il primo e il secondo motivo del ricorso di primo grado in quanto infondati in diritto;
- rinviare la causa al Tribunale per un riesame riguardo al terzo e al quarto motivo del ricorso di primo grado;
- riservare le spese di primo grado e di impugnazione alla adottanda sentenza finale da parte della Corte

Motivi e principali argomenti

La Commissione formula sei motivi d'impugnazione.

Primo: vi sono diversi errori di diritto nei punti da 59 a 67 della sentenza. In particolare, il Tribunale ha interpretato erroneamente gli articoli 1, paragrafi 2 e 4, 3, paragrafi 2, 3 e 8, nonché 4 del regolamento di base ⁽¹⁾, ravvisando in queste ultime due disposizioni un requisito secondo cui la Commissione, nella sua analisi degli effetti sui prezzi, deve tener conto della segmentazione del mercato del prodotto in esame. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base richiede un confronto a livello del prodotto simile, quale definito all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, e non il tipo di valutazione dettagliata richiesta dal Tribunale a livello di segmenti di mercato. Le autorità giudiziarie richiamate dal Tribunale non sostengono il punto di vista di quest'ultimo e il Tribunale travisa i fatti su cui si basano tali autorità e i fatti alla base del regolamento impugnato ⁽²⁾. Infine, e in ogni caso, non sussistono elementi specifici che giustificerebbero un'analisi per segmento di mercato.

Secondo: ai punti da 59 a 67 della sentenza, il Tribunale ha interpretato erroneamente il regolamento impugnato o travisato fatti per quanto riguarda l'uso del numero di controllo del prodotto (NCP) nell'analisi degli effetti sui prezzi da parte della Commissione. L'uso degli NCP internalizza alcune caratteristiche, quali la segmentazione del mercato (e molti altri fattori), facendo naturalmente sì che qualsiasi analisi degli effetti sui prezzi basata su una tale struttura di NCP tenga conto di tali fattori. Un'ulteriore analisi degli effetti di segmentazione dei prezzi non era quindi necessaria.

Terzo: ai punti da 77 a 79 della sentenza, il Tribunale ha interpretato erroneamente l'articolo 296 TFUE e ha travisato gli elementi di prova relativi all'analisi basata sui segmenti di mercato durante l'indagine e nel regolamento impugnato.

Quarto: ai punti da 68 a 76 della sentenza, il Tribunale ha interpretato erroneamente l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, che richiede unicamente di stabilire gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'effetto delle vendite di tipi di prodotto non esportati dai produttori esportatori inclusi nel campione è irrilevante.

Quinto: i punti da 67 a 76 della sentenza non tengono conto degli effetti dell'articolo 17 del regolamento di base, che riguarda il campionamento, e lo privano del suo effetto utile. La conclusione di tali paragrafi trascura che l'effetto intrinseco del campionamento è che la Commissione analizza solo le importazioni dei produttori esportatori cinesi inclusi nel campione. Pertanto, vi possono essere legittimamente delle vendite che non vengono catturate a causa del ricorso al campionamento. Tuttavia, tale effetto collaterale non pregiudica la legittimità dell'analisi degli effetti sui prezzi effettuata sulla base di un campione rappresentativo prelevato conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

Sesto: ai punti 34, 35 e 45 della sentenza, il Tribunale ha riqualificato il primo e il secondo motivo di ricorso e ha così statuito *ultra petita*. Il Tribunale ha inoltre commesso un errore di diritto definendo erroneamente la portata del controllo giurisdizionale applicabile al primo e al secondo motivo dinanzi ad esso pendente. Anche se il criterio di controllo stabilito dal Tribunale esisteva, *quod non*, esso ha qualificato erroneamente o addirittura travisato i fatti alla base dell'analisi della Commissione.

(¹) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

(²) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU 2017, L 121, pag. 3).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovni sud (Croazia) il 5 dicembre 2019 – Ruska Federacija

(Causa C-897/19)

(2020/C 45/31)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Vrhovni sud

Imputati nella causa principale

I. N.

Federazione Russa

Questione pregiudiziale

- 1) Se l'articolo 18 TFUE debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro dell'Unione europea che statuisce sull'estradizione verso uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato che non è membro dell'Unione europea, ma che è membro dello spazio Schengen, è tenuto a informare della richiesta di estradizione lo Stato membro dello spazio Schengen di cui tale persona ha la cittadinanza.
 - 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione e qualora lo Stato membro dello spazio Schengen abbia chiesto la consegna di tale persona al fine di svolgere il procedimento per il quale l'estradizione è stata richiesta, se occorra consegnargli tale persona conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia.
-

Ordinanza del presidente della Corte del 21 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Justice de paix du troisième canton de Charleroi - Belgio) – IZ/Ryanair DAC

(Causa C-735/18) ⁽¹⁾

(2020/C 45/32)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 44 del 4.2.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 18 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris - Francia) – XS/Recteur de l'académie de Paris

(Causa C-281/19) ⁽¹⁾

(2020/C 45/33)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 187 del 3.6.2019.

Ordinanza del presidente della Corte del 26 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Nice - Francia) – VT, WU/easyJet Airline Co. Ltd

(Causa C-395/19) ⁽¹⁾

(2020/C 45/34)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 246 del 22.7.2019.

TRIBUNALE

Ricorso proposto il 1o novembre 2019 – John Wood Group e a./Commissione

(Causa T-749/19)

(2020/C 45/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: John Wood Group plc (Aberdeen, Regno Unito), WGPSN (Holdings) Ltd (Aberdeen), Wood Group Investments Ltd (Aberdeen) e Amec Foster Wheeler Ltd (Knutsford, Regno Unito) (rappresentanti: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. Peristeraki, avvocato e K. Desai, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare che non si è configurato alcun aiuto di Stato illegale, annullare l'articolo 1 della decisione C(2019) 2526 final della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, nei limiti in cui viene ivi dichiarata la sussistenza di un aiuto di Stato illegale, e annullare l'obbligo imposto al Regno Unito di recuperare il presunto aiuto di Stato illegale presso le ricorrenti in siffatto contesto (articoli 2 e 3 della decisione impugnata);
- in subordine, annullare gli articoli 2 e 3 della decisione impugnata nei limiti in cui impongono al Regno Unito di recuperare il presunto aiuto di Stato presso le ricorrenti; e
- in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'erronea comprensione, da parte della Commissione, del contesto, degli obiettivi e delle modalità di applicazione delle norme sulle società estere controllate (SEC) del Regno Unito, per quanto attiene al trattamento degli utili finanziari non commerciali. Le conclusioni della Commissione contenute nella decisione impugnata sarebbero basate su errori manifesti cumulativi. In particolare, la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti nella sua comprensione del sistema tributario generale del Regno Unito, nella sua comprensione degli obiettivi del sistema delle SEC e della portata specifica dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, nonché nella definizione dei rapporti di prestito ammissibili.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe a torto interpretato l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi come un'esenzione fiscale e pertanto come un vantaggio. Per quanto riguarda gli utili finanziari non commerciali, l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi rappresenterebbe una disposizione tributaria e parte della definizione dei limiti delle norme sulle SEC, non un vantaggio selettivo. La Commissione non avrebbe fornito un'analisi quantitativa per dimostrare che si tratta di un vantaggio e, in assenza di una prova convincente che la misura di cui trattasi comporta un vantaggio, la decisione impugnata non potrebbe essere mantenuta.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini della valutazione degli effetti delle norme sulle SEC e avrebbe erroneamente ravvisato nelle norme sulle SEC un insieme di norme distinto dal sistema generale d'imposta sulle società del Regno Unito. La Commissione non avrebbe compreso correttamente l'obiettivo delle norme sulle SEC e non avrebbe tenuto conto del margine di discrezionalità del Regno Unito.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione nella sua analisi relativa all'aiuto di Stato e avrebbe applicato criteri sbagliati per esaminare la questione della comparabilità. La Commissione non avrebbe riconosciuto il diverso livello di rischio per la base imponibile britannica tra i prestiti concessi ad un'entità del gruppo imponibile nel Regno Unito e i prestiti concessi ad un'entità del gruppo non imponibile nel Regno Unito e sarebbe giunta alla conclusione irrazionale che il prestito infragruppo è comparabile a prestiti a terzi.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che, anche ammettendo che le misure SEC di cui trattasi costituissero prima facie un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella decisione impugnata si è giunti alla conclusione errata che nessuna giustificazione potesse essere addotta per difendere la compatibilità delle misure di cui trattasi con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la decisione impugnata sarebbe irrazionale e incoerente in quanto la Commissione avrebbe correttamente riconosciuto che il capitolo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificato nei casi in cui l'unico motivo per l'applicazione di un onere SEC, secondo lo scenario controfattuale del capitolo 5 della summenzionata parte 9A, sia ravvisabile nel criterio del «capitale connesso al Regno Unito», stante l'eccessiva difficoltà di dare attuazione a tale criterio, ma al contempo, e senza alcuna adeguata motivazione, la Commissione sostiene che il suddetto capitolo 9 non è mai giustificato nei casi in cui il criterio delle funzioni significative del personale determinerebbe l'applicazione di un onere SEC in forza del citato capitolo 5. Infatti, il criterio delle funzioni significative del personale è eccessivamente difficile da applicare in pratica, sicché la Commissione avrebbe dovuto concludere che il capitolo 9 è giustificato altresì nel contesto di tale criterio e pertanto, che non sussiste alcun aiuto di Stato.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che qualora la decisione impugnata venga mantenuta ferma, la sua esecuzione mediante recupero del presunto aiuto di Stato presso le ricorrenti lederebbe principi fondamentali del diritto dell'Unione, compresa la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, posto che, nel caso delle ricorrenti, le SEC di cui trattasi sono situate in altri Stati membri.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che l'ordine di recupero derivante dalla decisione impugnata non sarebbe fondato e sarebbe contrario a principi fondamentali dell'Unione.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito un'adeguata motivazione in merito a taluni elementi essenziali della decisione impugnata, quali la conclusione secondo cui l'onere SEC di cui al citato capitolo 5 potrebbe essere applicato ricorrendo al criterio delle funzioni significative del personale senza difficoltà o onere sproporzionato.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il principio di buona amministrazione il quale richiede che nelle procedure amministrative la Commissione garantisca trasparenza e prevedibilità e che essa adotti le proprie decisioni entro un termine ragionevole. Non è ragionevole che la Commissione abbia impiegato oltre quattro anni per adottare una decisione di avvio del procedimento di indagine nel presente caso e che abbia adottato una decisione oltre sei anni dopo l'entrata in vigore della misura controversa.

Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Rio Tinto European Holdings e a./Commissione

(Causa T-762/19)

(2020/C 45/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Rio Tinto European Holdings Ltd (Londra, Regno Unito), Rio Tinto International Holdings Ltd (Londra) e Rio Tinto Simfer UK Ltd (Londra) (rappresentanti: N. Niejahr e B. Hoorelbeke, avvocati, A. Stratakis e P. O'Gara, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1) nei limiti in cui viene ivi dichiarato che la presunta misura di aiuto costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e ne ordina il recupero unitamente agli interessi, anche per quanto riguarda le ricorrenti;
- in subordine, annullare gli articoli 2, 3 e 4 della decisione impugnata nei limiti in cui viene ordinato il recupero dell'aiuto incompatibile unitamente agli interessi, anche per quanto riguarda le ricorrenti;
- condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nel concludere che la presunta misura di aiuto conferisce un vantaggio selettivo:
 - a) alle società che fruiscono dell'esenzione del 75 % per i rapporti di prestito ammissibili a basso rischio, poiché la Commissione:
 - ha erroneamente individuato nel regime delle società estere controllate (SEC) del Regno Unito il sistema di riferimento;
 - è incorsa in un errore di diritto nel concludere che l'esenzione del 75 % costituisce una deroga al sistema tributario di riferimento, in quanto:
 - i) la conclusione circa la sussistenza di una deroga è erroneamente basata sulla tecnica di regolamentazione;
 - ii) il criterio delle funzioni significative del personale non è un criterio centrale per il regime delle SEC del Regno Unito; e
 - iii) i rapporti di prestito ammissibili e non ammissibili non si trovano nella stessa situazione giuridica e fattuale e, ad ogni modo, la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell'applicare in via analogica la direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio o nel basarsi in modo indebito su detta direttiva.
 - è incorsa in un errore di diritto e di fatto nel concludere che, stante la natura e la struttura generale del sistema tributario, l'esenzione del 75 % non è giustificata allo stesso modo dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi che si applica agli utili finanziari non commerciali soggetti all'articolo 371EC del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)].
 - b) alle società che fruiscono dell'esenzione relativa agli interessi compensati, in quanto la Commissione:
 - ha erroneamente individuato nelle norme sulle SEC del Regno Unito il sistema di riferimento;
 - è incorsa in un errore di diritto nel concludere che l'esenzione relativa agli interessi compensati costituisce una deroga al sistema tributario di riferimento, in quanto:
 - i) la conclusione circa la sussistenza di una deroga è erroneamente basata sulla tecnica di regolamentazione e il criterio delle funzioni significative del personale non è un criterio centrale per le norme sulle SEC del Regno Unito;
 - ii) i contribuenti ammessi a fruire dell'esenzione relativa agli interessi compensati non si trovano nella stessa situazione giuridica e fattuale dei contribuenti non ammessi.
 - è incorsa in un errore di diritto e di fatto nel concludere che l'esenzione relativa agli interessi compensati non è giustificata dalla natura e struttura generale del sistema tributario;
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE non avendo dimostrato che la presunta misura di aiuto era atta ad incidere sugli scambi tra Stati membri e minacciava di falsare la concorrenza.

3. Terzo motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 49 TFUE nel qualificare la presunta misura di aiuto come aiuto di Stato incompatibile che non viola la libertà di stabilimento garantita dall'articolo 49 TFUE.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio fondamentale di parità di trattamento e di non discriminazione:
 - nel trattare gli utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili allo stesso modo degli utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti non ammissibili; e
 - nel trattare l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi in modo diverso a seconda della circostanza che gli utili finanziari non commerciali ricadano nell'articolo 371EB oppure nell'articolo 371EC del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010.
5. Quinto motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che anche qualora la presunta misura di aiuto rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha violato l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽²⁾ del Consiglio nell'ordinare il recupero degli importi del presunto aiuto incompatibile presso i beneficiari della presunta misura di aiuto, poiché tale recupero viola i principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente il principio del legittimo affidamento e il principio della certezza del diritto.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Ultra Electronics Holdings e a./Commissione

(Causa T-763/19)

(2020/C 45/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ultra Electronics Holdings plc (Londra, Regno Unito), DF Group Ltd (Londra) e Ultra Electronics Swiss Holdings Company Ltd (Londra) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento delle ricorrenti ai sensi dell'articolo 49 TFUE o la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽²⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'«esenzione del 75 %» di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, le ricorrenti deducono il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Keller Holdings/Commissione**(Causa T-764/19)**

(2020/C 45/38)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Keller Holdings Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019, L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nella misura in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE, e
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'errore di diritto e/sull'errore manifesto di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione nell'affermare che il meccanismo riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava luogo a un vantaggio economico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sull'errore di diritto e/sull'errore manifesto di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione nell'individuare il sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».
3. Terzo motivo, vertente sugli errori di diritto e sugli errori manifesti di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi pertinenti del sistema di riferimento da essa scelto.
4. Quarto motivo, vertente sugli errori di diritto e/o sugli errori manifesti di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione nel rilevare che la misura controversa costituiva una deroga al sistema di riferimento da essa scelto.
5. Quinto motivo, vertente sugli errori di diritto e/o sugli errori manifesti di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione nel classificare erroneamente la misura controversa come misura prima facie selettiva, ritenendo erroneamente che essa comportasse una disparità di trattamento tra imprese in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sull'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione nel prendere in considerazione la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio ⁽¹⁾ nella sua valutazione della selettività della misura controversa, mentre tale strumento è entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comportava un aiuto di Stato.

7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituisce un abuso di potere, da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sugli errori manifesti di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione nel ritenere che l'asserita esenzione non fosse giustificata con riferimento alla tassazione di utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nella sezione 371EB («attività del Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge sulla tassazione (Internazionale e altre disposizioni) del 2010]. Per quanto riguarda le esenzioni in base alle «risorse ammissibili» e ai «profitti derivanti da interesse compensato», la decisione della Commissione è altresì viziata dal fatto che non fornisce alcuna motivazione in merito alla circostanza che esse siano o meno giustificate.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽²⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione ai sensi dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, essa ha omissso di indicare nella sua decisione di avvio del procedimento che nutrive preoccupazioni in merito alla giustificazione della «esenzione del 75 %» ai sensi della sezione 371ID della Legge sulla tassazione (Internazionale e altre disposizioni) del 2010, al fine di evitare la difficoltà pratica di svolgere un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione all'attività di prestito infragruppo, tale da riconoscere alle parti interessate un'adeguata opportunità di presentare osservazioni a tal riguardo; essa ha omissso, nel corso della sua indagine, di invitare le parti interessate a presentare osservazioni in proposito e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare le osservazioni che erano state in effetti presentate dalle parti interessate a tal riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.
10. Decimo motivo, vertente sull'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Commissione nell'affermare che tassare gli utili delle controllate estere di una società del Regno Unito «nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, nonché sul fatto che la decisione impugnata non è necessaria per garantire il rispetto delle libertà previste dal Trattato.

A sostegno della sua conclusione (presentata in subordine) volta all'annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che anche se la misura controversa comportasse un meccanismo di aiuto di Stato (circostanza negata), la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel ritenere che il recupero dell'aiuto non violerebbe i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero indipendentemente dalla circostanza che lo stabilimento dei gruppi SEC e la concessione da parte di essi di prestiti a società straniere del gruppo implicasse effettivamente l'esercizio della libertà di stabilimento o la libera circolazione dei capitali. In particolare, nella causa in esame, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali conformemente all'articolo 63 TFUE. Nei limiti di tale violazione, l'obbligo di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata dev'essere annullato.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Genus Investments/Commissione

(Causa T-765/19)

(2020/C 45/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Genus Investments Ltd (Basingstoke, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽²⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'esenzione del 75 % di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.

10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

(¹) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

(²) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Just Eat Holding/Commissione

(Causa T-766/19)

(2020/C 45/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Just Eat Holding Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE o la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'«esenzione del 75 %» di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Markit Group/Commissione**(Causa T-767/19)**

(2020/C 45/41)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Markit Group Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164⁽¹⁾ del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.

9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589⁽¹⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'esenzione del 75 % di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Elementis/Commissione

(Causa T-768/19)

(2020/C 45/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Elementis Holdings Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽²⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'«esenzione del 75 %» di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

(¹) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

(²) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto l'8 novembre 2019– Informa e a./Commissione

(Causa T-769/19)

(2020/C 45/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Informa plc (Londra, Regno Unito), Maypond Ltd (Dublino, Irlanda), Tanahol Ltd (Dublino) e Colonygrove Ltd (Londra) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento delle ricorrenti ai sensi dell'articolo 49 TFUE e/o la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽²⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'«esenzione del 75 %» di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, le ricorrenti deducono il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – Merlin UK Finco 1 e a./Commissione**(Causa T-770/19)**

(2020/C 45/44)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Merlin UK Finco 1 Ltd (Poole, Regno Unito), Merlin UK Finco 2 Ltd (Poole), Charcoal Newco 1 Ltd (Poole) e Charcoal Newco 1A Ltd (Poole) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento delle ricorrenti ai sensi dell'articolo 49 TFUE o la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164 (⁽¹⁾) del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.

9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589⁽¹⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'esenzione del 75 % di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, le ricorrenti deducono il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

(¹) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

(²) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto l'11 novembre 2019 – Experian Finance 2012/Commissione

(Causa T-771/19)

(2020/C 45/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Experian Finance 2012 Ltd (Nottingham, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che la misura controversa dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽²⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'«esenzione del 75 %» di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

-
- (¹) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).
- (²) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto l'11 novembre 2019 – William Grant & Sons e William Grant & Sons Investments/Commissione

(Causa T-772/19)

(2020/C 45/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: William Grant & Sons Holdings Ltd (Dufftown, Regno Unito) e William Grant & Sons Investments Ltd (Dufftown) (rappresentanti: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. Peristeraki, avvocato e K. Desai, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare che non si è configurato alcun aiuto di Stato illegale, annullare l'articolo 1 della decisione impugnata C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, nei limiti in cui viene ivi dichiarata la sussistenza di un aiuto di Stato illegale, e annullare l'obbligo imposto al Regno Unito di recuperare il presunto aiuto di Stato illegale presso le ricorrenti in siffatto contesto (articoli 2 e 3 della decisione impugnata);
- in subordine, annullare gli articoli 2 e 3 della decisione impugnata nei limiti in cui impongono al Regno Unito di recuperare il presunto aiuto di Stato presso le ricorrenti; e
- in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'erronea comprensione, da parte della Commissione, del contesto, degli obiettivi e delle modalità di applicazione delle norme sulle società estere controllate (SEC) del Regno Unito, per quanto attiene al trattamento degli utili finanziari non commerciali. Le conclusioni della Commissione contenute nella decisione impugnata sarebbero basate su errori manifesti cumulativi. In particolare, la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti nella sua comprensione del sistema tributario generale del Regno Unito, nella sua comprensione degli obiettivi del sistema delle SEC e della portata specifica dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, nonché nella definizione dei rapporti di prestito ammissibili.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe a torto interpretato l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi come un'esenzione fiscale e pertanto come un vantaggio. Per quanto riguarda gli utili finanziari non commerciali, l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi rappresenterebbe una disposizione tributaria e parte della definizione dei

limiti delle norme sulle SEC, non un vantaggio selettivo. La Commissione non avrebbe fornito un'analisi quantitativa per dimostrare che si tratta di un vantaggio e, in assenza di una prova convincente che la misura di cui trattasi comporta un vantaggio, la decisione impugnata non potrebbe essere mantenuta.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini della valutazione degli effetti delle norme sulle SEC e avrebbe erroneamente ravvisato nelle norme sulle SEC un insieme di norme distinto dal sistema generale d'imposta sulle società del Regno Unito. La Commissione non avrebbe compreso correttamente l'obiettivo delle norme sulle SEC e non avrebbe tenuto conto del margine di discrezionalità del Regno Unito.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione nella sua analisi relativa all'aiuto di Stato e avrebbe applicato criteri sbagliati per esaminare la questione della comparabilità. La Commissione non avrebbe riconosciuto il diverso livello di rischio per la base imponibile britannica tra i prestiti concessi ad un'entità del gruppo imponibile nel Regno Unito e i prestiti concessi ad un'entità del gruppo non imponibile nel Regno Unito e sarebbe giunta alla conclusione irrazionale che il prestito infragruppo è comparabile a prestiti a terzi.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che, anche ammettendo che le misure SEC di cui trattasi costituissero prima facie un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella decisione impugnata si è giunti alla conclusione errata che nessuna giustificazione potesse essere addotta per difendere la compatibilità delle misure di cui trattasi con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la decisione impugnata sarebbe irrazionale e incoerente in quanto la Commissione avrebbe correttamente riconosciuto che il capitolo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificato nei casi in cui l'unico motivo per l'applicazione di un onere SEC, secondo lo scenario controfattuale del capitolo 5 della summenzionata parte 9A, sia ravvisabile nel criterio del «capitale connesso al Regno Unito», stante l'eccessiva difficoltà di dare attuazione a tale criterio, ma al contempo, e senza alcuna adeguata motivazione, la Commissione sostiene che il suddetto capitolo 9 non è mai giustificato nei casi in cui il criterio delle funzioni significative del personale determinerebbe l'applicazione di un onere SEC in forza del citato capitolo 5. Infatti, il criterio delle funzioni significative del personale è eccessivamente difficile da applicare in pratica, sicché la Commissione avrebbe dovuto concludere che il capitolo 9 è giustificato altresì nel contesto di tale criterio e pertanto, che non sussiste alcun aiuto di Stato.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che qualora la decisione impugnata venga mantenuta ferma, la sua esecuzione mediante recupero del presunto aiuto di Stato presso le ricorrenti violerebbe principi fondamentali del diritto dell'Unione, compresa la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, posto che, nel caso delle ricorrenti, le SEC di cui trattasi sono situate in altri Stati membri.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che l'ordine di recupero derivante dalla decisione impugnata non sarebbe fondato e sarebbe contrario a principi fondamentali dell'Unione.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito un'adeguata motivazione in merito a taluni elementi essenziali della decisione impugnata, quali la conclusione secondo cui l'onere SEC di cui al citato capitolo 5 potrebbe essere applicato ricorrendo al criterio delle funzioni significative del personale senza difficoltà o onere sproporzionato.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il principio di buona amministrazione il quale richiede che nelle procedure amministrative la Commissione garantisca trasparenza e prevedibilità e che essa adotti le proprie decisioni entro un termine ragionevole. Non è ragionevole che la Commissione abbia impiegato oltre quattro anni per adottare una decisione di avvio del procedimento di indagine nel presente caso e che abbia adottato una decisione oltre sei anni dopo l'entrata in vigore della misura controversa.

Ricorso proposto l'11 novembre 2019 – BAE Systems/Commissione

(Causa T-773/19)

(2020/C 45/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BAE Systems plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: N. Gràcia Malfeito, avvocato, W. Leslie, Solicitor, e I. Lunneryd, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C (2019) 2526 final della Commissione, del 2 aprile 2019 relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi nell'ambito delle norme sulle società estere controllate (SEC);
- in ogni caso, condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione nel considerare come sistema di riferimento rilevante le norme sulle SEC anziché il sistema d'imposta sulle società del Regno Unito. In particolare, la conclusione della Commissione, secondo cui le norme sulle SEC del Regno Unito costituiscono il sistema di riferimento, disattende la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione. La Commissione avrebbe dovuto invece concludere che il sistema di riferimento appropriato fosse il sistema d'imposta sulle società del Regno Unito, di cui le norme sulle SEC costituiscono una parte sostanziale e inscindibile.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda gli obiettivi del sistema di riferimento.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto, in un errore manifesto di valutazione e non ha fornito una motivazione quanto alla sua conclusione secondo cui l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisce una deroga selettiva al sistema di riferimento e, in particolare, che le imprese che ricevono altri tipi di utili finanziari non commerciali si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga a quella di imprese che ricevono utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili.

Infatti, la Commissione ha concluso erroneamente che gli utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti a monte («upstream loans») e da prestiti salvadanaio («moneyboxes») non facessero sorgere un rischio significativo e sostanzialmente più elevato di sottrazione artificiale rispetto ai prestiti ammissibili. Inoltre, la Commissione si è erroneamente concentrata sulla tecnica legislativa dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, anziché sugli effetti di quest'ultima.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto, in un errore manifesto di valutazione e non ha fornito una motivazione per la sua conclusione secondo cui l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non fosse giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario per quanto riguarda il criterio delle funzioni significative del personale. In particolare, la Commissione è incorsa in un errore nel concludere che l'onere amministrativo dell'applicazione del criterio delle funzioni significative del personale non giustificasse l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi e che quest'ultima non fosse giustificata dalla necessità di rispettare le libertà sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione riguardo alla sussistenza di un vantaggio, quale richiesto dall'articolo 107 TFUE. La valutazione della Commissione è basata su affermazioni non comprovate ed essa non ha concretamente dimostrato la sussistenza di un vantaggio, bensì ha semplicemente dichiarato che poteva esservene uno in determinate circostanze.

Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – FA Sub 3/Commissione

(Causa T-774/19)

(2020/C 45/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FA Sub 3 Ltd (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE o la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che la misura controversa dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio sia entrata in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽²⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'esenzione del 75 % di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.

10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

(¹) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

(²) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – Sheldon e Kingfisher International/Commissione

(Causa T-775/19)

(2020/C 45/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sheldon Holdings Ltd (Londra, Regno Unito) e Kingfisher International Holdings Ltd (Londra) (rappresentanti: G. Motta e N. Baeten, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- i. annullare integralmente la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- ii. in subordine, annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione nella parte in cui dichiara che l'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria del 2010 (norme internazionali e altre disposizioni)] equivale a un aiuto di Stato illegale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- iii. in subordine, annullare gli articoli 2, 3 e 4 della decisione (UE) 2019/1352 della Commissione;
- iv. ad ogni modo, condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha scelto un sistema di riferimento erroneo ai fini della sua analisi della selettività. Considerato alla luce del sistema di riferimento appropriato, il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») non è né una deroga né selettivo.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha compreso in maniera fundamentalmente erranea la natura e l'obiettivo principale del sistema di riferimento da essa prescelto e non ha tenuto conto di tutti gli obiettivi di tale sistema, il che l'ha indotta ad applicare un sistema di riferimento incompleto ed ipotetico.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe proceduto ad una qualificazione fundamentalmente erranea del ruolo della misura controversa, apparentemente sulla base inappropriata della tecnica di regolamentazione. La misura controversa, correttamente interpretata, non costituisce una deroga al sistema di riferimento prescelto dalla Commissione.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe concluso a torto che la misura controversa tracciava una distinzione tra società che, alla luce degli obiettivi del sistema di riferimento da essa prescelto, si trovano in una situazione analoga.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe riconosciuto che la misura controversa non costituisce un vantaggio selettivo in quanto essa deriva dai principi guida e dalla natura del sistema di riferimento prescelto dalla Commissione e costituisce un meccanismo inerente necessario al funzionamento e all'efficacia di siffatto sistema.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione eccederebbe i poteri della stessa in materia di aiuti di Stato, in violazione della sovranità fiscale del Regno Unito.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che mediante la conduzione dell'indagine riguardante la misura controversa la Commissione avrebbe violato l'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽¹⁾ nonché l'obbligo di buona amministrazione ad essa incombente in forza dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l'obbligo di motivazione ad essa incombente in forza dell'articolo 296 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe riconosciuto che l'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 era perfettamente giustificato e non costituiva un vantaggio selettivo.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che non si dovrebbe ordinare il recupero dell'aiuto in quanto, in seguito alla sentenza pronunciata nella causa C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas ⁽²⁾, ciò lederebbe i principi generali del diritto dell'Unione relativi alla libertà fondamentale di stabilimento.
11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che non si dovrebbe ordinare il recupero dell'aiuto nei limiti in cui le ingiunzioni della Commissione in materia sono viziata da un eccesso di potere e violano i principi generali del diritto dell'Unione relativi al recupero degli aiuti di Stato illegali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

⁽²⁾ Sentenza del 12 settembre 2006, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue, C -196/04, EU:C:2006:544.

Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – JIB Overseas/Commissione**(Causa T-776/19)**

(2020/C 45/50)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: JIB Overseas Holdings Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164⁽¹⁾ del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.

8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589^(?) nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'«esenzione del 75 %» di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che quindi la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – RDI Reit/Commissione

(Causa T-778/19)

(2020/C 45/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: RDI Reit plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. Peristeraki, avvocato e K. Desai, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che non si è configurato alcun aiuto di Stato illegale, annullare l'articolo 1 della decisione impugnata C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, nei limiti in cui viene ivi dichiarata la sussistenza di un aiuto di Stato illegale, e annullare l'obbligo imposto al Regno Unito di recuperare il presunto aiuto di Stato illegale presso la ricorrente in siffatto contesto (articoli 2 e 3 della decisione impugnata);
- in subordine, annullare gli articoli 2 e 3 della decisione impugnata nei limiti in cui impongono al Regno Unito di recuperare il presunto aiuto di Stato presso la ricorrente; e
- in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'erronea comprensione, da parte della Commissione, del contesto, degli obiettivi e delle modalità di applicazione delle norme sulle società estere controllate (SEC) del Regno Unito, per quanto attiene al trattamento degli utili finanziari non commerciali. Le conclusioni della Commissione contenute nella decisione impugnata sarebbero basate su errori manifesti cumulativi. In particolare, la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti nella sua comprensione del sistema tributario generale del Regno Unito, nella sua comprensione degli obiettivi del sistema delle SEC e della portata specifica dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, nonché nella definizione dei rapporti di prestito ammissibili.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe a torto interpretato l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi come un'esenzione fiscale e pertanto come un vantaggio. Per quanto riguarda gli utili finanziari non commerciali, l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi rappresenterebbe una disposizione tributaria e parte della definizione dei limiti delle norme sulle SEC, non un vantaggio selettivo. La Commissione non avrebbe fornito un'analisi quantitativa per dimostrare che si tratta di un vantaggio e, in assenza di una prova convincente che la misura di cui trattasi comporta un vantaggio, la decisione impugnata non potrebbe essere mantenuta.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini della valutazione degli effetti delle norme sulle SEC e avrebbe erroneamente ravvisato nelle norme sulle SEC un insieme di norme distinto dal sistema generale d'imposta sulle società del Regno Unito. La Commissione non avrebbe compreso correttamente l'obiettivo delle norme sulle SEC e non avrebbe tenuto conto del margine di discrezionalità del Regno Unito.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione nella sua analisi relativa all'aiuto di Stato e avrebbe applicato criteri sbagliati per esaminare la questione della comparabilità. La Commissione non avrebbe riconosciuto il diverso livello di rischio per la base imponibile britannica tra i prestiti concessi ad un'entità del gruppo imponibile nel Regno Unito e i prestiti concessi ad un'entità del gruppo non imponibile nel Regno Unito e sarebbe giunta alla conclusione irrazionale che il prestito infragruppo è comparabile a prestiti a terzi.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che, anche ammettendo che le misure SEC di cui trattasi costituissero prima facie un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella decisione impugnata si è giunti alla conclusione errata che nessuna giustificazione potesse essere addotta per difendere la compatibilità delle misure di cui trattasi con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la decisione impugnata sarebbe irrazionale e incoerente in quanto la Commissione avrebbe correttamente riconosciuto che il capitolo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificato nei casi in cui l'unico motivo per l'applicazione di un onere SEC, secondo lo scenario controfattuale del capitolo 5 della summenzionata parte 9A, sia ravvisabile nel criterio del «capitale connesso al Regno Unito», stante l'eccessiva difficoltà di dare attuazione a tale criterio, ma al contempo, e senza alcuna adeguata motivazione, la Commissione sostiene che il suddetto capitolo 9 non è mai giustificato nei casi in cui il criterio delle funzioni significative del personale determinerebbe l'applicazione di un onere SEC in forza del citato capitolo 5. Infatti, il criterio delle funzioni significative del personale è eccessivamente difficile da applicare in pratica, sicché la Commissione avrebbe dovuto concludere che il capitolo 9 è giustificato altresì nel contesto di tale criterio e pertanto, che non sussiste alcun aiuto di Stato.

6. Sesto motivo, vertente sul fatto che qualora la decisione impugnata venga mantenuta ferma, la sua esecuzione mediante recupero del presunto aiuto di Stato presso la ricorrente violerebbe principi fondamentali del diritto dell'Unione, compresa la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, posto che, nel caso della ricorrente, le SEC di cui trattasi sono situate in altri Stati membri.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che l'ordine di recupero derivante dalla decisione impugnata non sarebbe fondato e sarebbe contrario a principi fondamentali dell'Unione.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito un'adeguata motivazione in merito a taluni elementi essenziali della decisione impugnata, quali la conclusione secondo cui l'onere SEC di cui al citato capitolo 5 potrebbe essere applicato ricorrendo al criterio delle funzioni significative del personale senza difficoltà o onere sproporzionato.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il principio di buona amministrazione il quale richiede che nelle procedure amministrative la Commissione garantisca trasparenza e prevedibilità e che essa adotti le proprie decisioni entro un termine ragionevole. Non è ragionevole che la Commissione abbia impiegato oltre quattro anni per adottare una decisione di avvio del procedimento di indagine nel presente caso e che abbia adottato una decisione oltre sei anni dopo l'entrata in vigore della misura controversa.

Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – Ashtead Financing/Commissione

(Causa T-779/19)

(2020/C 45/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ashtead Financing Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata C(2019) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽²⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'esenzione del 75 % di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – Smith & Nephew USD e Smith & Nephew USD One/Commissione**(Causa T-780/19)**

(2020/C 45/53)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrenti: Smith & Nephew USD Ltd (Watford, Regno Unito) e Smith & Nephew USD One Ltd (Watford) (rappresentanti: M. Whithouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento delle ricorrenti ai sensi dell'articolo 49 TFUE o la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164⁽¹⁾ del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.

8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽²⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'«esenzione del 75 %» di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, le ricorrenti deducono il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – Rigid Plastic Containers Finance e RPC Pisces Holdings/Commissione

(Causa T-781/19)

(2020/C 45/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Rigid Plastic Containers Finance Ltd (Rushden, Regno Unito) e RPC Pisces Holdings Ltd (Rushden) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento delle ricorrenti ai sensi dell'articolo 49 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽²⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'esenzione del 75 % di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.

10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attività e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, le ricorrenti deducono il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

(¹) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

(²) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto l'8 novembre 2019 – St Schrader Holding Company UK/Commissione

(Causa T-782/19)

(2020/C 45/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: St Schrader Holding Company UK Ltd (Swindon, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 ⁽²⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'«esenzione del 75 %» di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – Royal Mail Investments/Commissione**(Causa T-783/19)**

(2020/C 45/56)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Royal Mail Investments Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1);
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione impugnata nei limiti in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE; e
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nel concludere che la misura controversa dava origine ad un vantaggio economico secondo il significato e la portata dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini dell'analisi della «selettività».
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e in errori manifesti di valutazione nell'individuare erroneamente o in modo incompleto, e nel non comprendere correttamente, gli obiettivi rilevanti del sistema di riferimento da essa prescelto.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel ritenere che la misura controversa comporti una deroga al sistema di riferimento da essa prescelto.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nel qualificare erroneamente la misura controversa come prima facie selettiva, avendo erroneamente concluso che quest'ultima comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel tenere conto della direttiva (UE) 2016/1164⁽¹⁾ del Consiglio nella sua valutazione circa la selettività della misura controversa, sebbene tale strumento sia entrato in vigore solo dopo la fine del periodo in cui la Commissione ha dichiarato che la misura controversa comporta un aiuto di Stato.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata costituirebbe uno sviamento di potere da parte della Commissione, contrario alla sovranità fiscale del Regno Unito.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la presunta deroga non fosse giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti da rapporti di prestito ammissibili rientranti prima facie nell'ambito di applicazione dell'articolo 371EB («Attività nel Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)]. In relazione alle esenzioni relative alle «risorse ammissibili» e agli «utili afferenti a interessi compensati» la decisione della Commissione è altresì viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda la sussistenza o meno di una loro giustificazione.

9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe agito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589⁽²⁾ nonché in violazione dell'obbligo di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sua decisione di avvio essa non avrebbe indicato di nutrire dubbi sulla giustificazione dell'esenzione del 75 % di cui all'articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 per evitare le difficoltà pratiche che comporta l'esecuzione di un'analisi delle funzioni significative del personale in relazione alle attività di prestito infragruppo, come offrire alle parti interessate la possibilità di formulare osservazioni in merito. Nel corso delle sue indagini essa non ha invitato le parti interessate a formulare osservazioni al riguardo e, nella decisione impugnata, ha scelto di ignorare siffatte osservazioni di fatto formulate dalle parti interessate al riguardo. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel dichiarare che assoggettare un'impresa del Regno Unito ad un'imposta sugli utili delle controllate estere «solo nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non è necessaria per rispettare le libertà sancite dal Trattato.

A sostegno del ricorso (in subordine) di annullamento dell'articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo:

11. Undicesimo motivo, vertente sul fatto che ammesso (e non concesso) che la misura controversa comportasse un regime di aiuti di Stato, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nel concludere che il recupero del suddetto aiuto non avrebbe violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione e nell'ordinare il recupero dell'aiuto a prescindere dal fatto che lo stabilimento di SEC e i loro prestiti concessi a gruppi di imprese non residenti rientrasse concretamente nell'esercizio della libertà di stabilimento o della libera circolazione dei capitali. In particolare, nel caso di specie, il recupero violerebbe la libertà di stabilimento della ricorrente ai sensi dell'articolo 49 TFUE e la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE. Data siffatta violazione, l'ordine di recupero di cui all'articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 12 novembre 2019 – William Hill e William Hill Organization/Commissione

(Causa T-784/19)

(2020/C 45/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: William Hill plc (Londra, Regno Unito) e William Hill Organization Ltd (Londra) (rappresentanti: C. McDonnell, Barrister, B. Goren, Solicitor, M. Peristeraki, avvocato, e K. Desai, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare che non si è configurato alcun aiuto di Stato illegale, annullare l'articolo 1 della decisione impugnata C(2019) 2526 final, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi nell'ambito delle norme sulle società estere controllate (SEC), nei limiti in cui viene ivi dichiarata la sussistenza di un aiuto di Stato illegale, e annullare l'obbligo imposto al Regno Unito di recuperare il presunto aiuto di Stato illegale presso le ricorrenti in siffatto contesto (articoli 2 e 3 della decisione impugnata);

- in subordine, annullare gli articoli 2 e 3 della decisione impugnata nei limiti in cui impongono al Regno Unito di recuperare il presunto aiuto di Stato presso le ricorrenti; e
- in ogni caso, condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'erronea comprensione, da parte della Commissione, del contesto, degli obiettivi e delle modalità di applicazione delle norme sulle SEC del Regno Unito, per quanto attiene al trattamento degli utili finanziari non commerciali. Le conclusioni della Commissione contenute nella decisione impugnata sarebbero basate su errori manifesti cumulativi. In particolare, la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti nella sua comprensione del sistema tributario generale del Regno Unito, nella sua comprensione degli obiettivi del sistema delle SEC e della portata specifica dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, nonché nella definizione dei rapporti di prestito ammissibili.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe a torto interpretato l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi come un'esenzione fiscale e pertanto come un vantaggio. Per quanto riguarda gli utili finanziari non commerciali, l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi rappresenterebbe una disposizione tributaria e parte della definizione dei limiti delle norme sulle SEC, non un vantaggio selettivo. La Commissione non avrebbe fornito un'analisi quantitativa per dimostrare che si tratta di un vantaggio e, in assenza di una prova convincente che la misura di cui trattasi comporta un vantaggio, la decisione impugnata non potrebbe essere mantenuta.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore nell'individuazione del sistema di riferimento ai fini della valutazione degli effetti delle norme sulle SEC e avrebbe erroneamente ravvisato nelle norme sulle SEC un insieme di norme distinto dal sistema generale d'imposta sulle società del Regno Unito. La Commissione non avrebbe compreso correttamente l'obiettivo delle norme sulle SEC e non avrebbe tenuto conto del margine di discrezionalità del Regno Unito.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione nella sua analisi relativa all'aiuto di Stato e avrebbe applicato criteri sbagliati per esaminare la questione della comparabilità. La Commissione non avrebbe riconosciuto il diverso livello di rischio per la base imponibile britannica tra i prestiti concessi ad un'entità del gruppo imponibile nel Regno Unito e i prestiti concessi ad un'entità del gruppo non imponibile nel Regno Unito e sarebbe giunta alla conclusione irrazionale che il prestito infragruppo è comparabile a prestiti a terzi.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che, anche ammettendo che le misure SEC di cui trattasi costituissero prima facie un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella decisione impugnata si è giunti alla conclusione errata che nessuna giustificazione potesse essere addotta per difendere la compatibilità delle misure di cui trattasi con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Inoltre, la decisione impugnata sarebbe irrazionale e incoerente in quanto la Commissione avrebbe correttamente riconosciuto che il capitolo 9 della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificato nei casi in cui l'unico motivo per l'applicazione di un onere SEC, secondo lo scenario controfattuale del capitolo 5 della summenzionata parte 9A, sia ravvisabile nel criterio del «capitale connesso al Regno Unito», stante l'eccessiva difficoltà di dare attuazione a tale criterio, ma al contempo, e senza alcuna adeguata motivazione, la Commissione sostiene che il suddetto capitolo 9 non è mai giustificato nei casi in cui il criterio delle funzioni significative del personale determinerebbe l'applicazione di un onere SEC in forza del citato capitolo 5. Infatti, il criterio delle funzioni significative del personale è eccessivamente difficile da applicare in pratica, sicché la Commissione avrebbe dovuto concludere che il capitolo 9 è giustificato altresì nel contesto di tale criterio e pertanto, che non sussiste alcun aiuto di Stato.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che qualora la decisione impugnata venga mantenuta ferma, la sua esecuzione mediante recupero del presunto aiuto di Stato presso le ricorrenti violerebbe principi fondamentali del diritto dell'Unione, compresa la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, posto che, nel caso delle ricorrenti, le SEC di cui trattasi sono situate in altri Stati membri.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che l'ordine di recupero derivante dalla decisione impugnata non sarebbe fondato e sarebbe contrario a principi fondamentali dell'Unione.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito un'adeguata motivazione in merito a taluni elementi essenziali della decisione impugnata, quali la conclusione secondo cui l'onere SEC di cui al citato capitolo 5 potrebbe essere applicato ricorrendo al criterio delle funzioni significative del personale senza difficoltà o onere sproporzionato.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata violerebbe il principio di buona amministrazione il quale richiede che nelle procedure amministrative la Commissione garantisca trasparenza e prevedibilità e che essa adotti le proprie decisioni entro un termine ragionevole. Non è ragionevole che la Commissione abbia impiegato oltre quattro anni per adottare una decisione di avvio del procedimento di indagine nel presente caso e che abbia adottato una decisione oltre sei anni dopo l'entrata in vigore della misura controversa.

Ricorso proposto il 13 novembre 2019 – Anglo American International/Commissione**(Causa T-785/19)**

(2020/C 45/58)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Anglo American International Holdings Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Anderson, Solicitor)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare integralmente la decisione della Commissione del 2 aprile 2019, nei limiti in cui riguarda la ricorrente;
- In subordine, disporre che, nel determinare l'importo dell'aiuto da recuperare, le perdite, gli sgravi o le esenzioni di cui la ricorrente avrebbe potuto disporre all'epoca in cui essa ha fatto ricorso all'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, o di cui avrebbe potuto disporre a quell'epoca se non avesse fatto ricorso alla predetta esenzione, vengano tenuti in considerazione in entrambi i casi, anche qualora il diritto di disporre di dette perdite, sgravi o esenzioni sia attualmente prescritto ai sensi del diritto del Regno Unito e indipendentemente dal fatto che essi siano o meno automatici;
- in ogni caso, condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha stabilito che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi costituisca un vantaggio. La ricorrente afferma che la convenuta non ha dimostrato l'esistenza di un vantaggio in ogni caso in cui è stata richiesta l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che non vi è stato alcun intervento dello Stato o mediante risorse statali. La Commissione non ha dimostrato che il ricorso all'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi abbia certamente portato a una riduzione dell'imposta sulle società dovuta nel Regno Unito.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non favorisce talune imprese o la produzione di determinate merci. La Commissione è incorsa in errore (i) nel definire il regime di riferimento in modo troppo restrittivo, come le disposizioni della parte 9A del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge sulle disposizioni fiscali (internazionali e altre) del 2010] invece di considerare il regime più ampio dell'imposta sulle società del Regno Unito; (ii) nel non avere compreso che il capo 9 della suddetta parte 9A non costituisce una deroga al capo 5 della stessa; e (iii) nel non avere riconosciuto che, anche qualora il suddetto capo 9 fosse una deroga al capo 5, essa sarebbe giustificata dalla natura o dalla struttura generale della predetta parte 9A.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non incide sugli scambi tra Stati membri. La Commissione è incorsa in errore nel giungere alla conclusione che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi può influenzare le scelte dei gruppi multinazionali quanto all'ubicazione delle loro attività finanziarie di gruppo e della loro sede principale all'interno dell'Unione.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi non falsa o minaccia di falsare la concorrenza. La Commissione non ha dimostrato che il ricorso all'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi abbia certamente portato a una riduzione dell'imposta sulle società dovuta nel Regno Unito.
6. Sesto motivo, vertente sul fatto che il recupero del presunto aiuto sarebbe contrario ai principi generali del diritto dell'Unione. La ricorrente sostiene che il criterio delle funzioni significative del personale di cui all'articolo 371EB, del suddetto capo 5 è privo di certezza del diritto, che il Regno Unito disponeva di un margine discrezionale per far fronte a tale incertezza e che la convenuta è venuta meno al proprio obbligo di procedere a un'analisi completa di tutti i fattori rilevanti. Ordinando il recupero dell'aiuto, la Commissione ha agito in contrasto con l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (¹), il quale vieta il recupero di un aiuto qualora detto recupero sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione.

7. Settimo motivo, vertente sul fatto che il vantaggio selettivo verrebbe eliminato e non sarebbe necessario nessun recupero, se il Regno Unito estendesse retroattivamente l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi ai prestiti a monte e ai prestiti a terzi. La Commissione non ha riconosciuto che l'adozione di tale misura eliminerebbe qualsiasi vantaggio selettivo (ipotizzando, per il momento, che ve ne sia uno) e che in tal caso non vi sarebbe nessun aiuto di Stato illegittimo da recuperare ai sensi del diritto dell'Unione.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che, nel determinare l'importo dell'aiuto da recuperare, le perdite, gli sgravi o le esenzioni di cui la ricorrente avrebbe potuto disporre (su domanda, per scelta o automaticamente) all'epoca in cui essa ha fatto ricorso all'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi, o di cui avrebbe potuto disporre a quell'epoca se non avesse fatto ricorso alla predetta esenzione, dovrebbero essere tenuti in considerazione anche qualora il diritto di disporre di dette perdite, sgravi o esenzioni sia attualmente prescritto ai sensi del diritto del Regno Unito. La ricorrente afferma che questa è la corretta interpretazione del punto 203 della decisione impugnata ma, qualora non fosse così, tale decisione sarebbe viziata da errore in quanto il fatto di non tenere conto di tali perdite, sgravi o esenzioni condurrebbe a sopravvalutare l'importo del aiuto, con una conseguente distorsione nel mercato interno.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha adeguatamente motivato la sua posizione in relazione all'esenzione delle risorse ammissibili e all'esenzione dell'interesse compensato e non avrebbe effettuato un'analisi completa di tutti i fattori rilevanti. La Commissione non avrebbe fatto distinzioni tra tre diverse esenzioni previste dal capo 9 che operano indipendentemente le une dalle altre e non avrebbe compreso che l'esenzione delle risorse ammissibili e l'esenzione dell'interesse compensato non sono indicatori del criterio delle funzioni significative del personale e che l'esistenza dell'esenzione dell'interesse compensato nel capo 9 dimostra che la convenuta è incorsa in errore definendo il regime di riferimento in modo troppo restrittivo, come le disposizioni della suddetta parte 9A invece di considerare il regime più ampio dell'imposta sulle società del Regno Unito.

(¹) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015 L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 13 novembre 2019 – Simfer Jersey/Commissione

(Causa T-786/19)

(2020/C 45/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Simfer Jersey Ltd (St Helier, Jersey) (rappresentanti: N. Niejahr e B. Hoorelbeke, avvocati, A. Stratakis e P. O'Gara, Solicitors)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC nei limiti in cui viene ivi dichiarato che la presunta misura di aiuto costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e ne ordina il recupero unitamente agli interessi, anche per quanto riguarda la ricorrente;
- in subordine, annullare gli articoli 2, 3 e 4 della decisione impugnata nei limiti in cui viene ordinato il recupero dell'aiuto incompatibile unitamente agli interessi, anche per quanto riguarda la ricorrente;
- condannare la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nel concludere che la presunta misura di aiuto conferisce un vantaggio selettivo
 - a) alle società che fruiscono dell'esenzione del 75 % per i rapporti di prestito ammissibili a basso rischio, poiché la Commissione:
 - ha erroneamente individuato nel regime delle società estere controllate (SEC) del Regno Unito il sistema di riferimento ed è incorsa in un errore di diritto nel concludere che l'esenzione del 75 % costituisce una deroga al sistema tributario di riferimento, in quanto:
 - i) la conclusione circa la sussistenza di una deroga è erroneamente basata sulla tecnica di regolamentazione;
 - ii) il criterio delle funzioni significative del personale non è un criterio centrale per il regime delle SEC del Regno Unito; e
 - iii) i rapporti di prestito ammissibili e non ammissibili non si trovano nella stessa situazione giuridica e fattuale e, ad ogni modo, la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell'applicare in via analogica la direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio o nel basarsi in modo indebito su detta direttiva.
 - è incorsa in un errore di diritto e di fatto nel concludere che, stante la natura e la struttura generale del sistema tributario, l'esenzione del 75 % non è giustificata allo stesso modo dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi che si applica agli utili finanziari non commerciali soggetti all'articolo 371EC del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 (capital investments from the UK) [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni) (investimenti di capitale provenienti dal Regno Unito)].
 - b) alle società che fruiscono delle esenzioni relative agli interessi compensati e alle risorse ammissibili, poiché la Commissione:
 - ha erroneamente individuato nelle norme sulle SEC del Regno Unito il sistema di riferimento ed è incorsa in un errore di diritto nel concludere che le esenzioni relative agli interessi compensati e alle risorse ammissibili costituiscono una deroga al sistema tributario di riferimento, in quanto:
 - i) la conclusione circa la sussistenza di una deroga è erroneamente basata sulla tecnica di regolamentazione e il criterio delle funzioni significative del personale non è un criterio centrale per le norme sulle SEC del Regno Unito;
 - ii) i contribuenti ammessi a fruire delle esenzioni relative agli interessi compensati e alle risorse ammissibili non si trovano nella stessa situazione giuridica e fattuale dei contribuenti non ammessi.
 - è incorsa in un errore di diritto e di fatto nel concludere che le esenzioni relative agli interessi compensati e alle risorse ammissibili non sono giustificate dalla natura e struttura generale del sistema tributario.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE non avendo dimostrato che la presunta misura di aiuto era atta ad incidere sugli scambi tra Stati membri e minacciava di falsare la concorrenza.
3. Terzo motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 49 TFUE nel qualificare la presunta misura di aiuto come aiuto di Stato incompatibile che non viola la libertà di stabilimento garantita dall'articolo 49 TFUE.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio fondamentale di parità di trattamento e di non discriminazione nel trattare gli utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti ammissibili allo stesso modo degli utili finanziari non commerciali derivanti da prestiti non ammissibili; e nel trattare l'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi in modo diverso a seconda della circostanza che gli utili finanziari non commerciali ricadano nell'articolo 371EB oppure nell'articolo 371EC del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010.
5. Quinto motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che anche qualora la presunta misura di aiuto rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha violato l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento che disciplina il procedimento ⁽²⁾ nell'ordinare il recupero degli importi del presunto aiuto incompatibile presso i beneficiari della presunta misura di aiuto, poiché tale recupero viola i principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente il principio del legittimo affidamento e il principio della certezza del diritto.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

Ricorso proposto il 13 novembre 2019 – The Sage Group e a./Commissione

(Causa T-787/19)

(2020/C 45/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: The Sage Group plc (Newcastle Upon Tyne, Regno Unito), Sage Treasury Company Ltd (Newcastle Upon Tyne), Sage Irish Investments One Ltd (Newcastle Upon Tyne) e Sage Irish Investments Two Ltd (Newcastle Upon Tyne) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione C(2019) 2526 final della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di Stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi nell'ambito delle norme sulle società estere controllate (SEC);
- ad ogni modo, condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione o apprezzamento nella scelta del quadro di riferimento per l'analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come quadro di riferimento il sistema d'imposta sulle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC).

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione adottando un approccio errato all'analisi del regime delle SEC. Ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata, la Commissione avrebbe erroneamente considerato le disposizioni del capitolo 9 della parte 9A della UK's Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [Legge tributaria (norme internazionali e altre disposizioni)] come una forma di deroga al regime generale d'imposta di cui al capitolo 5 della stessa legge.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando, ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata, che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni fattuali e giuridiche analoghe erano trattate diversamente.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che l'esenzione del 75 % prevista dall'articolo 371D del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e struttura generale del sistema tributario.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che l'imposizione di un onere fiscale alle SEC che soddisfano le condizioni per l'esenzione di cui al citato capitolo 9 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti, in contrasto con l'articolo 49 TFUE.
6. Sesto motivo, vertente sulla sussistenza di un errore di valutazione o di apprezzamento, riguardo alla questione dell'esenzione del 75 % e del rapporto fisso.
7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non sarebbe conforme ai principi generali del diritto dell'Unione di non discriminazione o uguaglianza.
8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell'applicare in via analogica la direttiva (UE) 2016/1164 ⁽¹⁾ del Consiglio o nel basarsi indebitamente su detta direttiva, la quale non è applicabile *ratione temporis*.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto il 14 novembre 2019 – Moerenhout e a./Commissione

(Causa T-789/19)

(2020/C 45/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Tom Moerenhout (Humbleek, Belgio) e altri sei ricorrenti (rappresentante: G. Devers, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata.
- condannare la Commissione all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione C(2019) 6390 final della Commissione, del 4 settembre 2019, che nega la registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Garantire la conformità della politica commerciale comune con i trattati dell'UE e con il diritto internazionale» (GU 2019, L 241, pag. 12), i ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali nonché dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU 2011, L 65, pag. 1), in quanto la Commissione avrebbe snaturato la proposta di iniziativa dei cittadini.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 211/2011, in quanto la Commissione sarebbe venuta meno all'obbligo ad essa incombente di motivare la decisione impugnata.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, nella parte in cui la Commissione ha considerato che l'azione presa in considerazione dalla proposta di iniziativa dei cittadini poteva essere adottata solo sulla base dell'articolo 215 TFUE, mentre detta azione rientrerebbe manifestamente nella politica commerciale comune.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, in quanto la Commissione avrebbe omesso di tenere in considerazione altre basi giuridiche, alle quali la proposta di iniziativa dei cittadini europei si riconduce manifestamente, ossia l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE e l'articolo 114 TFUE.

Ricorso proposto il 18 novembre 2019 – Bennahmias/Parlamento**(Causa T-798/19)**

(2020/C 45/62)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Jean-Luc Bennahmias (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: J.-M. Rikkers, J.-L. Teheux e M. Ganilsy, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 16 settembre 2019;
- annullare la nota di addebito n. 2019-1 599 che ordina il recupero di EUR 29 806;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'insufficienza della motivazione della decisione impugnata, in quanto il ragionamento del Segretario generale del Parlamento europeo sarebbe equivoco e non indicherebbe in quale misura i documenti presentati non costituivano prove di lavoro.
2. Secondo motivo, vertente sull'errore di valutazione della decisione impugnata, in quanto i fatti presi in considerazione dal Segretario generale del Parlamento europeo sarebbero inesatti.

3. Terzo motivo, vertente sul rovesciamento dell'onere della prova. A tal riguardo, il ricorrente considera che non gli incombe fornire la prova del lavoro del suo assistente parlamentare, bensì che incombe al Parlamento dimostrare il contrario.
 4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui l'importo richiesto al ricorrente partirebbe dal presupposto che l'assistente parlamentare non abbia mai lavorato per il ricorrente.
-

Ricorso proposto il 18 novembre 2019 – Bennahmias/Parlamento

(Causa T-799/19)

(2020/C 45/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-Luc Bennahmias (Marsiglia, Francia) (rappresentanti: J.-M. Rijkers, J.-L. Teheux e M. Ganilsy, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 16 settembre 2019;
- annullare la nota di addebito n. 2019-1 598 che ordina il recupero di EUR 15 105;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'insufficienza della motivazione della decisione impugnata, in quanto il ragionamento del Segretario generale del Parlamento europeo sarebbe equivoco e non indicherebbe in quale misura i documenti presentati non costituivano prove di lavoro.
 2. Secondo motivo, vertente sull'errore di valutazione della decisione impugnata, in quanto i fatti presi in considerazione dal Segretario generale del Parlamento europeo sarebbero inesatti.
 3. Terzo motivo, vertente sul rovesciamento dell'onere della prova. A tal riguardo, il ricorrente considera che non gli incombe fornire la prova del lavoro del suo assistente parlamentare, bensì che incombe al Parlamento dimostrare il contrario.
 4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui l'importo richiesto al ricorrente partirebbe dal presupposto che l'assistente parlamentare non abbia mai lavorato per il ricorrente.
-

Ricorso proposto il 20 novembre 2019 – Austria Tabak/EUIPO - Mignot & De Block (AIR)**(Causa T-800/19)**

(2020/C 45/64)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Austria Tabak GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: J. Gracia Albero e R. Ahijón Lana, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mignot & De Block BV (Eindhoven, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo AIR – Marchio dell'Unione europea n. 2 309 110

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16 settembre 2019 nel procedimento R 1665/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese del presente procedimento, incluse le spese derivanti dai procedimenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla quarta commissione di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – Kisscolor Living/EUIPO – Teoxane (KISS COLOR)**(Causa T-802/19)**

(2020/C 45/65)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Kisscolor Living GmbH (Bad Homburg, Germania) (rappresentante: Rechtsanwalt T. Büttner)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Teoxane SA (Ginevra, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo «KISS COLOR» nei colori bianco e rosso – Domanda di registrazione n. 16 396 996

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 16/09/2019 nel procedimento R 2167/2018-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 19 novembre 2019 – etc-gaming e Casino-Equipment/Commissione

(Causa T-803/19)

(2020/C 45/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: etc-gaming GmbH (Vienna, Austria) e Casino-Equipment Vermietungs GmbH (Vienna) (rappresentante: A. Schuster, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- condannare l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al risarcimento del danno di importo pari ad EUR 110 836 927,73, da essa illegalmente e colposamente causato al patrimonio delle ricorrenti avendo omesso di prevedere un mezzo di impugnazione cui era tenuta conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 13 della CEDU, nonché all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (nel prosieguo: la «Carta»);
- in subordine, condannare l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea, al risarcimento del danno da essa illegalmente e colposamente causato al patrimonio delle ricorrenti avendo omesso di prevedere un mezzo di impugnazione cui era tenuta conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 13 della CEDU, nonché all'articolo 47 della Carta, in particolare al danno che emergerà ancora in futuro;
- condannare l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, alle spese del presente procedimento.

Motivo e principali argomenti

Il ricorso è fondato sul seguente motivo:

L'omessa attuazione, da parte dell'Unione, delle disposizioni della CEDU e della Carta volte all'introduzione di un mezzo di impugnazione efficace avrebbe illegalmente e colposamente arrecato alle ricorrenti un danno di almeno EUR 110 836 927,73. Tale danno consisterebbe nel fatto che le ricorrenti, in assenza di un mezzo di impugnazione che consentisse un riesame dell'omessa presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte da parte dei giudici nazionali a ciò tenuti, non sarebbero state giuridicamente in grado di rendere effettivo il diritto dell'Unione e, in tal modo, in virtù del primato del diritto dell'Unione, di disapplicare le disposizioni tributarie nazionali del Glücksspielgesetz (legge sul gioco d'azzardo), che determinerebbero obblighi tributari di importo più volte superiore al fatturato maturato nel medesimo periodo.

Ricorso proposto il 25 novembre 2019 – Victoria's Secret Stores Brand Management/EUIPO - Yiwu Dearbody Cosmetics (BODYSECRETS)

(Causa T-810/19)

(2020/C 45/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. (Reynoldsburg, Ohio, Stati Uniti) (rappresentante: J. Dickerson, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Yiwu Dearbody Cosmetics Co.Ltd (Yiwu City, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo BODYSECRETS – Marchio dell'Unione europea n. 13 921 978

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 settembre 2019 nel procedimento R 2422/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- autorizzare la dichiarazione di nullità della registrazione del marchio dell'Unione europea n. 13 921 978.
- condannare il titolare alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2019 – Totalizator Sportowy/EUIPO – Lottoland Holdings (LOTTOLAND)**(Causa T-820/19)**

(2020/C 45/68)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Totalizator Sportowy sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: B. Matusiewicz-Kulig, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lottoland Holdings Ltd (Ocean Village, Gibilterra)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo LOTTOLAND - Marchio dell'Unione europea n. 11 369 981

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 02/10/2019 nel procedimento R 97/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui dichiara che il marchio dell'Unione europea n. 11 369 981 LOTTOLAND resta valido per tutti i servizi della classe 42 per i quali esso è stato registrato;
- modificare la decisione impugnata dichiarando il marchio dell'Unione europea n. 11 369 981 LOTTOLAND invalido in toto, ivi compreso per i servizi della classe 42 per i quali esso è stato registrato;

in subordine,

- rinviare la causa all'EUIPO;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2019 – Tazzetti/Commissione**(Causa T-825/19)**

(2020/C 45/69)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Tazzetti SpA (Volpiano, Italia) (rappresentanti: M. Condinanzi, E. Ferrero e C. Vivani, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione (nota) della Commissione europea del 27 settembre 2019 ARES (2019) 6014426 indirizzata alla Ricorrente, la decisione (nota) della Commissione europea del 27 settembre 2019 ARES (2019) 6024220 indirizzata alla Ricorrente, la decisione (nota) della Commissione europea del 30 settembre 2019 ARES (2019) 6048224 indirizzata a Tazzetti SA, la decisione (nota) ARES (2019) 6871575 indirizzata a Tazzetti SpA, nonché di atti successivi intervenuti e, ove richiesto, e previo accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 277 TFUE del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione del 25 aprile 2019 che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (GUCE, L 112/11 del 26 aprile 2019), con particolare riferimento al suo art. 7, dichiarare l'inapplicabilità con conseguente annullamento delle decisioni sopra menzionate di attuazione del medesimo regolamento.
- Condannare la parte convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 16, par. 1, 3 e 5, e dell'art. 17, degli allegati V e VI del Regolamento (UE) 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU 2014, L 150, pag. 195), sulla violazione dell'art. 291 TFUE e della nozione di misura di esecuzione, sulla commissione nella fattispecie di uno sviamento di potere, sulla violazione dell'art. 296 TFUE e dell'obbligo di motivazione nonché sulla violazione del principio di proporzionalità.
2. Secondo motivo, vertente sulla Violazione da parte dell'art. 7 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, del 25 aprile 2019, che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico della quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (GU 2019, L 112, pag. 11), degli artt. 15 e 16 del Regolamento (UE) 517/2014 del 16 aprile 2014 e sua conseguente inapplicabilità in via incidentale.
 - Si fa valere a questo riguardo che il detto art. 7, nella misura in cui consente di non attribuire all'Incumbent controllato dal dichiarante unico le quote calcolate sulla base dei propri valori di riferimento ovvero attribuisce tali quote esclusivamente al dichiarante unico, avente lo stesso titolare effettivo del primo Incumbent, si risolve in una violazione degli artt. 15 e 16 del Regolamento (UE) 517/2014.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione in materia di proprietà e di diritto di iniziativa economica, degli artt. 6 TUE, in relazione agli artt. 6, 16, 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dell'art. 11 TFUE. Si fa anche valere uno sviamento di potere.

— Si fa valere a questo riguardo che le decisioni della Commissione privando irragionevolmente la società controllata dalla Ricorrente delle quote di idrofluorocarburi alla cui assegnazione la controllata avrebbe diritto in base ai propri valori di riferimento si risolvono in una lesione di diritti fondamentali della Ricorrente. Ove la disciplina del Regolamento di Esecuzione tendesse a limitare/precludere l'assegnazione di quote ai New Entrants prima non operativi sul mercato, l'applicazione che ne è stata fatta dalla Commissione nei confronti della controllata dalla Ricorrente (e quindi della Ricorrente medesima) è viziata per sviamento di potere. I vizi e i motivi richiamati valgono anche per l'ipotesi in cui le quote spettanti alla società controllata dalla Ricorrente siano da intendersi attribuite alla Ricorrente in quanto dichiarante unico.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione con riferimento a tale principio.

— Si fa valere a questo riguardo che l'applicazione che è stata fatta dell'art. 7 del Regolamento di esecuzione 2019/661 va ben al di là di quanto richiesto e necessario per conseguire gli obiettivi della disciplina orientati a una migliore e più efficiente fruibilità del registro elettronico. I vizi e i motivi richiamati valgono anche per l'ipotesi in cui le quote spettanti alla società controllata dalla Ricorrente siano da intendersi attribuite alla Ricorrente in quanto dichiarante unico: in tal caso, l'invasività delle decisioni sull'organizzazione imprenditoriale del gruppo di cui la Ricorrente è responsabile, con conseguenze bilancistiche e fiscali, oltre che economiche, non appaiono in alcun modo giustificate e ragionevoli alla luce degli obiettivi perseguiti dalla disciplina.

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione degli artt. 49 e seguenti e degli artt. 63 e seguenti TFUE.

— Si fa valere a questo riguardo che il pregiudizio all'attività della Ricorrente che viene arrecato negando le quote alla propria controllata, quand'anche attribuite a sé medesima, si risolve in una violazione delle fondamentali libertà del mercato interno, quali la libertà di stabilimento e la libertà di circolazione dei capitali, essendo la Ricorrente società di diritto italiano che si è avvalsa del diritto di stabilimento e della libertà di circolazione dei capitali garantiti dal diritto dell'Unione europea per acquistare una società di diritto spagnolo per svolgere in quel mercato una porzione della propria attività d'impresa.

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di legittimo affidamento, di certezza del diritto e del divieto di retroattività delle norme che conferiscono diritti individuali.

— Si fa valere a questo riguardo che la Ricorrente ha il diritto di organizzare la propria attività imprenditoriale, e quelle del gruppo di imprese che controlla, sulla scorta delle ragionevoli previsioni di redditività che le discendono dall'aspettativa di quote generata dai valori di riferimento in capo (anche) alla propria controllata spagnola. La decisione di non attribuire quote a Tazzetti SA lede tali principi e viola l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 296 TFUE mancando qualsiasi spiegazione della scelta operata dalla Commissione e difettando ogni ipotesi di bilanciamento di interessi. La lesione si verifica egualmente nel caso in cui le quote della propria partecipata spagnola siano attribuite alla Ricorrente in quanto dichiarante unico.

7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento.

— Si fa valere a questo riguardo che le decisioni impugnate si risolvono nell'attribuire a Tazzetti SA una situazione non diversa da quella che viene riservata ai New Entrants nel mercato, mentre la propria partecipata Tazzetti SA, non diversamente dalla Ricorrente, è un Incumbent, da tempo titolare di una consolidata presenza sul mercato.

Ricorso proposto il 4 dicembre 2019 – Tazzetti/Commissione**(Causa T-826/19)**

(2020/C 45/70)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Tazzetti, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Condinanzi, E. Ferrero e C. Vivani, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che:

- le decisioni impugnate vengano dichiarate nulle e non avvenute, previo accertamento della loro illegittimità ed eventualmente previa inapplicabilità del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/661 con particolare riferimento al suo art. 7.
- la parte convenuta sia condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è volto all'annullamento della decisione (nota) della Commissione europea del 30 settembre 2019 ARES (2019) 6048224 indirizzata alla Ricorrente, della decisione (nota) della Commissione europea del 27 settembre 2019 ARES (2019) 6014426 indirizzata alla Tazzetti S.p.A., della decisione (nota) della Commissione europea del 27 settembre 2019 ARES (2019) 6024220 indirizzata alla Tazzetti S.p.A., nonché di atti successivi intervenuti e, ove richiesto, e previo accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 277 TFUE del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione del 25 aprile 2019 che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi (GUCE, L 112/11 del 26 aprile 2019), con particolare riferimento al suo art. 7, dichiararne l'inapplicabilità con conseguente annullamento delle decisioni sopra menzionate di attuazione del medesimo regolamento.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-825/19, Tazzetti/Commissione.

Ricorso proposto il 6 dicembre 2019 – Grammer/EUIPO (Rappresentazione di una figura geometrica)**(Causa T-833/19)**

(2020/C 45/71)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Grammer AG (Amberg, Germania) (rappresentanti: Rechtsanwälte J. Bühling e D. Graetsch)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo «Rappresentazione di una figura geometrica» – Domanda di registrazione n. 15 389 621

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 19/09/2019 nel procedimento R 1478/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sorte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 5 dicembre 2019 – e*Message Wireless Information Services/EUIPO - Apple (e*message)

(Causa T-834/19)

(2020/C 45/72)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: e*Message Wireless Information Services GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: Rechtsanwalt A. Hotz)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apple Inc. (Cupertino, California, USA)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo «e*message» nei colori giallo-arancio e nero – Marchio dell'Unione europea n. 1 548 619

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10/09/2019 nel procedimento R 2454/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- annullare la decisione della divisione di annullamento dell'EUIPO n. 13 800 C del 25 ottobre 2018;
- respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell'Unione europea n. 1 548 619 del 22 settembre 2016;
- condannare l'EUIPO e l'interveniente, in caso di intervento, alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell'articolo 2, primo comma TUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, TFUE (principio dello Stato di diritto e riserva di legge);
- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio dovuta ad un'errata applicazione della presente interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio al momento della domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea impugnato e dovuta ad un'errata constatazione in merito all'interpretazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) 207/2009 del Consiglio relativa al momento della domanda di registrazione;
- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), nonché dell'articolo 64, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovuta alla mancanza di constatazioni in fatto relative all'opinione sugli scambi al momento della domanda di registrazione e alle modeste richieste di prova, nonché alla constatazione di un impedimento assoluto alla registrazione dovuto a un procedimento di iscrizione che aveva subito un lungo ritardo;
- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovuta ad una errata valutazione delle parti costitutive del marchio figurativo dell'Unione europea impugnato e dovuta alla mancanza di constatazioni in fatto relative al momento della registrazione;
- Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dovuta a un'errata valutazione del potere distintivo di tale marchio e alla mancanza di constatazioni in fatto relative al momento della domanda di registrazione;
- Violazione dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 1 del Primo protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE e con l'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, nonché dei principi generali di diritto della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto (articolo 2, comma 1, TUE) a causa dell'errata revoca di un atto amministrativo favorevole e legittimo;
- Violazione dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 1 del Primo protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE e con l'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, nonché dei principi generali di diritto della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto (articolo 2, comma 1, TUE) a causa dell'errata revoca di un atto amministrativo favorevole e illegittimo.

Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Première Vision/EUIPO – Vente-Privée.com (PV)**(Causa T-836/19)**

(2020/C 45/73)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese***Parti***Ricorrente:* Première Vision (Lione, Francia) (rappresentante: C. Champagner Katz, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Vente-Privée.com SA (Parigi, France)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo PV – Domanda di registrazione n. 13 999 578*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 ottobre 2019 nel procedimento R 2125/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e, occorrendo, l'opponente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises e Mystic Products Import & Export (Impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-838/19)

(2020/C 45/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: B. van Werven, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) e Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Tinnus Enterprises

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell'Unione europea n. 1431829 0006

Decisione impugnata: Decisione provvisoria della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 settembre 2019 nel procedimento R 1005/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata con cui è stato sospeso il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e decidere che detto procedimento deve continuare dinanzi alla commissione di ricorso;
- riunire la presente causa promossa dinanzi al Tribunale con le cause pendenti dinanzi al Tribunale nei procedimenti R 1006/2018-3, R 1008/2018-3, R 1010/2018-3 e R 1009/2018-3, promosse dalla Koopman International contemporaneamente al presente ricorso;
- condannare la Tinnus Enterprises a sopportare le spese sostenute dalla Koopman International.

Motivi invocati

- Erronea valutazione e applicazione del criterio della «certezza del diritto»;
 - Erronea valutazione e applicazione del criterio dell'«economia del procedimento»;
 - Erronea valutazione e applicazione del criterio della «buona amministrazione»;
 - La commissione di ricorso non ha correttamente bilanciato gli interessi di tutte le parti.
-

Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises e Mystic Products Import & Export (Impianti per la distribuzione di fluidi)**(Causa T-839/19)**

(2020/C 45/75)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: B. van Werven, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) e Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Tinnus Enterprises

Disegno o modello controverso interessato: Disegno dell'Unione europea n. 14 31 829-0002

Decisione impugnata: Decisione provvisoria della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 settembre 2019 nel procedimento R 1006/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata relativa alla sospensione del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e disporre la continuazione di tale procedimento;
- riunire la presente causa dinanzi al Tribunale alle cause dinanzi allo stesso relative ai procedimenti R 1008/2018-3, R 1005/2018-3, R 1010/2018-3 e R 1009/2018-3 proposte dalla Koopman International contemporaneamente al presente ricorso;
- condannare la Tinnus Enterprises alle spese e agli oneri sostenuti dalla Koopman International.

Motivi invocati

- La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «certezza del diritto»;
- La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «economia del procedimento»;
- La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «buona amministrazione»;
- La commissione di ricorso non ha bilanciato correttamente gli interessi di tutte le parti.

Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises e Mystic Products Import & Export (Impianti per la distribuzione di fluidi)**(Causa T-840/19)**

(2020/C 45/76)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: B. van Werven, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) e Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Tinnus Enterprises

Disegno o modello controverso interessato: Disegno dell'Unione europea n. 1431 829-0005

Decisione impugnata: Decisione provvisoria della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 settembre 2019 nel procedimento R 1008/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata relativa alla sospensione del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e disporre la continuazione di tale procedimento;
- riunire la presente causa dinanzi al Tribunale alle cause dinanzi allo stesso relative ai procedimenti R 1006/2018-3, R 1005/2018-3, R 1010/2018-3 e R 1009/2018-3 proposte dalla Koopman International contemporaneamente al presente ricorso;
- condannare la Tinnus Enterprises alle spese e agli oneri sostenuti dalla Koopman International.

Motivi invocati

- La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «certezza del diritto»;
 - La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «economia del procedimento»;
 - La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «buona amministrazione»;
 - La commissione di ricorso non ha bilanciato correttamente gli interessi di tutte le parti.
-

Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises e Mystic Products Import & Export (Impianti per la distribuzione di fluidi)**(Causa T-841/19)**

(2020/C 45/77)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: B. van Werven, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) e Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Tinnus Enterprises

Disegno o modello controverso interessato: Disegno dell'Unione europea n. 14 31 829-0008

Decisione impugnata: Decisione provvisoria della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 settembre 2019 nel procedimento R 1009/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata relativa alla sospensione del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e disporre la continuazione di tale procedimento;
- riunire la presente causa dinanzi al Tribunale alle cause dinanzi allo stesso relative ai procedimenti R 1006/2018-3, R 1008/2018-3, R 1005/2018-3 e R 1010/2018-3 proposte dalla Koopman International contemporaneamente al presente ricorso;
- condannare la Tinnus Enterprises alle spese e agli oneri sostenuti dalla Koopman International.

Motivi invocati

- La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «certezza del diritto»;
 - La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «economia del procedimento»;
 - La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «buona amministrazione»;
 - La commissione di ricorso non ha bilanciato correttamente gli interessi di tutte le parti.
-

Ricorso proposto il 10 dicembre 2019 – Koopman International/EUIPO – Tinnus Enterprises e Mystic Products Import & Export (Impianti per la distribuzione di fluidi)**(Causa T-842/19)**

(2020/C 45/78)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentante: B. van Werven, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) e Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Tinnus Enterprises

Disegno o modello controverso interessato: Disegno dell'Unione europea n. 1431 829-0007

Decisione impugnata: Decisione provvisoria della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 settembre 2019 nel procedimento R 1010/2018-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata relativa alla sospensione del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e disporre la continuazione di tale procedimento;
- riunire la presente causa dinanzi al Tribunale alle cause dinanzi allo stesso relative ai procedimenti R 1006/2018-3, R 1008/2018-3, R 1005/2018-3 e R 1009/2018-3 proposte dalla Koopman International contemporaneamente al presente ricorso;
- condannare la Tinnus Enterprises alle spese e agli oneri sostenuti dalla Koopman International.

Motivi invocati

- La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «certezza del diritto»;
- La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «economia del procedimento»;
- La commissione di ricorso ha omesso di valutare e di applicare correttamente il criterio di «buona amministrazione»;
- La commissione di ricorso non ha bilanciato correttamente gli interessi di tutte le parti.

Ricorso proposto il 12 dicembre 2019 – Correia/CESE**(Causa T-843/19)**

(2020/C 45/79)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Paula Correia (Woluwe-Saint-Étienne, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandebussche, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
per l'effetto:
 - annullare la decisione, adottata in data sconosciuta, di cui la ricorrente ha preso conoscenza il 12 aprile 2019, di non promuoverla/reinquadrarla per il 2019;
 - disporre il risarcimento del danno morale, valutato ex aequo et bono nella misura di EUR 2 000;
 - condannare il convenuto a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione delle garanzie procedurali di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sulla violazione del principio di non discriminazione. La ricorrente sostiene che il modo in cui il Comitato economico e sociale europeo adotta le decisioni relative alla promozione e alla reinquadratura degli agenti temporanei nelle segreterie dei gruppi e, in particolare, nella segreteria del gruppo I, viola le garanzie procedurali offerte dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. Questo è in particolare il caso della decisione di non promuovere/reinquadrare il richiedente per il 2019 e altri esercizi. Infatti, tale decisione è, anzitutto, priva di qualsiasi motivazione. Inoltre, nessun testo, nessuna decisione generale o comunicazione al richiedente o, più in generale, agli agenti temporanei dei gruppi, o del Gruppo I, indica quali criteri devono essere adottati e applicati per individuare tra gli agenti temporanei coloro che saranno promossi o reinquadrati. L'assenza di criteri, di garanzie di equo trattamento, di informazione e di motivazione è tanto più contraria a quanto previsto dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali in quanto alcuni dei membri del personale delle segreterie e, in particolare, della segreteria del gruppo I, hanno una progressione di carriera molto rapida e altri, come la ricorrente, molto lenta.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto. La ricorrente sostiene che, anche se il Comitato economico e sociale europeo dispone di un potere discrezionale nello stabilire i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 10 del RAA, tali criteri e modalità devono garantire il grado di prevedibilità richiesto dal diritto dell'Unione e, in particolare, rispettare il principio della certezza del diritto. Tuttavia, ciò non avviene poiché non esistono criteri che consentano al personale temporaneo di sapere come e a quali condizioni avrà luogo una promozione o un reinquadramento che comporti la conclusione di una modifica del contratto di lavoro.
3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione. Secondo la ricorrente, l'esame dei suoi rapporti di valutazione dopo la sua ultima promozione nel 2016 porta a concludere che la decisione di non promuoverla nel 2019 è viziata da un errore manifesto di valutazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine. La ricorrente sostiene che i suoi interessi non sono stati presi in considerazione quando l'APN ha deciso quali agenti sarebbero stati promossi o reinquadrati.

Ricorso proposto il 12 dicembre 2019 – Apologistics/EUIPO – Peikert (discount-apotheke.de)

(Causa T-844/19)

(2020/C 45/80)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Apologistics GmbH (Markkleeberg, Germania) (rappresentante: Rechtsanwalt H. Hug)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Franz Michael Peikert (Offenbach, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo «discount-apotheke.de» nei colori verde chiaro, verde scuro e bianco – Domanda di registrazione n. 14 678 007

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 10/10/2019 nel procedimento R 2309/2018-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e la decisione della divisione d'opposizione del 5 ottobre 2018;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 13 dicembre 2019 – X-cen-tek/EUIPO - Altenloh, Brinck & Co. (PAX)**(Causa T-847/19)**

(2020/C 45/81)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: X-cen-tek GmbH & Co. KG (Wardenburg, Germania) (rappresentante: Rechtsanwalt H. Hillers)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Altenloh, Brinck & Co. GmbH & Co. KG (Ennepetal, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «PAX» – Domanda di registrazione n. 16 487 803

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 27/09/2019 nel procedimento R 2324/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 18 dicembre 2019 – easyCosmetic Swiss/EUIPO - U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations (easycosmetic)

(Causa T-858/19)

(2020/C 45/82)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: easycosmetic Swiss GmbH (Baar, Svizzera) (rappresentanti: Rechtsanwälte D. Terheggen e S. E. Sullivan)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH (Bad Nauheim, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «easycosmetic» – Marchio dell'Unione europea n. 13 801 675

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 4/10/2019 nel procedimento R 973/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT